



Urbanisticaitaliana.it

Rivista di diritto urbanistico

a cura del Dott. Francesco Barchielli

Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 gennaio 2009

Argomento: Condono edilizio

Articolo inserito in data: 2009-02-08 04:34:04

(Sul concetto di "ultimazione" delle opere abusive ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di condono edilizio, con specifico riguardo alla fattispecie del mutamento di destinazione d'uso)

SENTENZA N. 393

Riguardo al concetto di "ultimazione" delle opere abusive, ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di condono edilizio, con specifico riguardo alla fattispecie del mutamento di destinazione d'uso, una pacifica e consolidata giurisprudenza, sostiene che la nozione di "ultimazione" va intesa in senso funzionale, con riguardo al momento in cui l'immobile abbia acquisito caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee alla nuova destinazione (anche se i lavori non risultino completati anche con gli interventi di finitura). In particolare, la circostanza che i servizi igienici non fossero stati di fatto realizzati, ma unicamente "predisposti" e la assoluta mancanza di tramezzature interne all'interno dei locali de quibus sono elementi di per sé tali da far concludere che, se forse i locali al momento delle richieste di condono non erano più oggettivamente idonei a essere utilizzati come autorimesse, non avevano però ancora assunto una nuova destinazione chiaramente e univocamente individuabile.

F A T T O

La società Primavera Aldo & Co. S.n.c. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, ha respinto, previa loro riunione, cinque ricorsi da essa proposti avverso altrettanti provvedimenti di diniego resi dal Comune di Pescara su istanze di condono proposte per opere realizzate su un terreno di proprietà della società appellante.

A sostegno dell'appello, hanno dedotto:

- 1) erronea applicazione dell'art. 32, comma XXV, del decreto legge nr. 269 del 2003, convertito in legge 24 novembre 2003, nr. 326, in relazione al concetto di ultimazione dei lavori; erroneo riferimento alle decisioni giurisprudenziali citate (in relazione all'aver erroneamente il T.A.R. erroneamente ritenuto che le opere già realizzate all'atto della richiesta di condono non fossero tali da rivelare inequivocamente il mutamento di destinazione d'uso dei locali interessati all'intervento da garages a esercizi commerciali);
- 2) indebita integrazione da parte del T.A.R. della motivazione del rigetto del Comune, già di per sé erronea;
- 3) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'atto di accoglimento della sua istanza di proroga e variante (successiva a quella di condono).

Il Comune di Pescara, costituitosi, ha argomentatamente chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 26 agosto 2008, sull'accordo delle parti, la trattazione dell'istanza

cautelare è stata differita, per essere abbinata all'esame del merito.
All'udienza del 16 dicembre 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va conseguentemente respinto.

2. La vicenda di che trattasi concerne opere realizzate dalla società Primavera Aldo & Co. S.n.c. su un suolo di proprietà sito in territorio del Comune di Pescara.

Il fabbricato interessato agli interventi risulta edificato giusta concessione edilizia nr. 491 del 2001 e successivo permesso di costruire in variante nr. 131 del 2004.

In data 3 dicembre 2004, la società odierna appellante ha presentato al Comune di Pescara nr. 5 istanze di condono, relative ad abusi realizzati al piano terra dell'edificio suindicato, consistenti nella trasformazione in esercizi commerciali di locali ivi esistenti, originariamente destinati a garages; a tali istanze ne seguivano altre in data 20 dicembre 2004, aventi ad oggetto un nuovo permesso di costruire in sanatoria e in variante per il completamento dei lavori all'interno dei locali in questione.

Le richieste di condono sono state respinte, assumendosi che le opere abusive non sarebbero state ultimate in data anteriore al 31 marzo 2003, in quanto i locali alla data del 20 dicembre 2004 sarebbero stati ancora destinati a uso garage.

3. Tutto ciò premesso per chiarezza e completezza espositiva, è evidente che il nucleo centrale della presente controversia attiene al concetto di "ultimazione" delle opere abusive, ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di condono edilizio, con specifico riguardo alla fattispecie del mutamento di destinazione d'uso.

Sul punto, il giudice di primo grado ha condiviso, in riferimento al capo che occupa, l'avviso dell'Amministrazione in ordine alla mancata ultimazione delle opere nel termine di legge, richiamando la pacifica e consolidata giurisprudenza in base alla quale, in ipotesi di mutamento di destinazione d'uso, la nozione di "ultimazione" va intesa in senso funzionale, con riguardo al momento in cui l'immobile abbia acquisito caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee alla nuova destinazione (anche se i lavori non risultino completati anche con gli interventi di finitura).

Parte appellante, senza contestare il principio così evocato, assume però che nella specie esso sarebbe stato malamente applicato, risultando che alla data di presentazione delle istanze di condono sussistevano elementi idonei a far ritenere la chiara destinazione dei locali a uso commerciale, e non più ad autorimessa.

In particolare, tali elementi consisterebbero: 1)

nella realizzazione di porte a vetri sul fronte strada, anziché di serrande; 2)

nella predisposizione di servizi igienici; 3)

nell'abbassamento dell'altezza del soffitto interno con mancata realizzazione della controsoffittatura prevista nell'originaria concessione; 4)

nel rivestimento del pavimento con mattonelle.

A tali rilievi, il primo giudice ha replicato che gli elementi suindicati (ad esempio, la mera "predisposizione" dei servizi igienici, non ancora materialmente apposti, e la pavimentazione in mattonelle) non sono ex se incompatibili con la destinazione dei locali a garages; inoltre, vi è contrasto inter partes sul valore da attribuire a talune delle caratteristiche innanzi elencate (è il caso, soprattutto, della difformità relativa al soffitto interno), mentre altre sono addirittura contestate nella loro materialità (è il caso della realizzazione delle vetrate, che secondo l'Amministrazione era prevista anche dall'originario progetto).

Il Collegio ritiene che la conclusione del giudice vada confermata, sulla base dell'assorbente rilievo che le circostanze rappresentate dall'appellante, se anche date tutte per certe, possono al più dimostrare l'intento di discostarsi dalla destinazione originaria degli immobili (i.e., l'incompatibilità degli interventi realizzati con l'originaria destinazione a garage), ma certamente non appaiono chiaramente e univocamente idonei a denunciare la nuova

destinazione commerciale che s'intendeva dare agli stessi, in modo da integrare quella nozione di "completamento funzionale".

In particolare, la circostanza che i servizi igienici non fossero stati di fatto realizzati, ma unicamente "predisposti" (dunque con la realizzazione delle sole condutture interne e degli "attacchi" per una futura eventuale posa in opera dei servizi medesimi), e la assoluta mancanza di tramezzature interne all'interno dei locali de quibus sono elementi di per sé tali da far concludere che, se forse i locali al momento delle richieste di condono non erano più oggettivamente idonei a essere utilizzati come autorimesse, non avevano però ancora assunto una nuova destinazione chiaramente e univocamente individuabile.

Sulla scorta dei rilievi che precedono, va respinto il primo motivo d'appello, con il quale ci si duole dell'erronea applicazione, nella specie, dei principi in materia di "ultimazione" delle opere.

4. Del pari infondato è il secondo motivo d'impugnazione, col quale si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente "integrato" la motivazione dei dinieghi oggetto di ricorso.

L'assunto è smentito in fatto dalla lettura dei provvedimenti in oggetto, dai quali – sia pure in maniera più succinta rispetto a quanto rappresentato dall'Amministrazione nei propri successivi scritti difensivi – si evince agevolmente il nucleo motivazionale alla base della reiezione delle istanze di condono, e cioè la mancata ultimazione delle opere de quibus in data anteriore al 31 marzo 2003; il T.A.R., verificando l'assunto e confermandolo in relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento (come indicate al punto che precede), altro non ha fatto che esplicitare – oltre tutto doverosamente, dovendo pronunciarsi su altrettanto specifiche doglianze sollevate nel ricorso introduttivo – quella motivazione, già ex se completa ed esaustiva.

5. Va respinto, infine, anche il terzo motivo d'appello, col quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rilevante, ai fini della reiezione del ricorso di primo grado, la mancata impugnazione del diverso provvedimento con il quale il Comune di Pescara, pronunciandosi sull'istanza di permesso di costruire in variante avanzata dalla società odierna appellante contestualmente alla seconda richiesta di condono, ha assentito gli interventi interni richiesti senza però autorizzare il mutamento di destinazione d'uso richiesto in sanatoria (e, quindi, sul presupposto del mantenimento della destinazione d'uso dei locali ad autorimessa).

Per vero, il motivo appare inammissibile per difetto d'interesse, atteso che, una volta verificata la correttezza della reiezione dell'istanza di condono per difetto dei presupposti, del tutto indifferente sarebbe stata l'impugnazione o meno del predetto provvedimento ulteriore.

Tuttavia, non è fuori luogo sottolineare che l'istanza di variante de qua, e la reiterata affermazione di parte appellante secondo cui l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere "cronologicamente" prima sulle istanze di sanatoria e poi sulla richiesta variante, appaiono in frontale contrasto con l'assunto, articolato col primo motivo d'appello, secondo cui le opere sarebbero state ultimate (sia pure nel senso "funzionale" che si è evidenziato) prima del 31 marzo 2003.

Infatti, se si considera l'entità e il tenore delle opere interne che l'Amministrazione, nell'impostazione di parte appellante, avrebbe dovuto assentire solo "dopo" il rilascio della sanatoria (fra esse essendovi, tra l'altro, il posizionamento dei servizi igienici e la realizzazione di tramezzature che avrebbero dato ai locali la loro definitiva fisionomia), non può che trarsene conferma nel senso della mancata ultimazione della destinazione d'uso al momento delle istanze medesime.

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16

dicembre 2008 con l'intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Goffredo ZACCARDI Consigliere

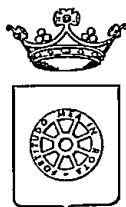
Raffaele GRECO Consigliere, est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Vacirca Giovanni

Urbanisticaitaliana.it - Rivista di Diritto Urbanistico: <http://www.urbanisticaitaliana.it>
Articolo: <http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3982>





COMUNE DI CARRARA

Settore Urbanistica

Locca Luigi

CONTEGGIO ONERI CONDOMIO C.R. 53/04 M=311

SEMIUT.

MQ 75,45 (VR. LORDA)

MQ 59,68 VR. UTILE CALP.

VOLUME INTERMIO (MOW)

$$MQ 75,45 \times 0,75 = MC 56,588$$

VOLUME F.T. (RISTRUT.)

$$MQ 75,45 \times (1,85 - 0,75) = MC 82,99$$

RISTR.

$$1^a MC 82,99 \times 1,60 \times 2 = € 265,57$$

$$2^a MC 82,99 \times 4,50 \times 2 = € 746,91$$

$$C.C. MQ 59,68 \times 165,46 \times 10\% \times 2 = € 1974,93$$

MOW VOLUME

$$1^a MC 56,588 \times 6,38 \times 2 = € 722,06$$

$$2^a MC 56,588 \times 17,98 \times 2 = € 2034,90$$

TOTAL

$$1^a € 987,63$$

$$2^a € 2781,81$$

$$C.C. € 1974,93$$

$$TOTAL € 5744,37$$



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il Sottoscritto	CODICE FISCALE
	RCCLGV49RO6B832A
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
ROCCA LUIGI	CARRARA (MS)
COMUNE DI RESIDENZA	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
54033 CARRARA (MS)	ALFIO MAGGIANI N° 161

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

L'immobile, sito in Carrara Via Alfio Maggiani, 161 identificato al N.C.E.U. al foglio n. 101 mappale n. 301 è stato oggetto di ristrutturazione edilizia; durante i lavori di ristrutturazione l'immobile è stato oggetto di un intervento edilizio per il quale presenta la seguente difformità : mutamento nella destinazione d'uso dei locali adibiti a cantina, siti al piano semi-interrato a residenza con proprio accesso indipendente (la nuova u.i.u. è identificata al N.C.E.U. FG. 101 mappale 321 sub. 2 cat. A/3 classe 2), mediante la realizzazione di opere edilizie interne all'immobile; in seguito a queste trasformazioni l'immobile non ha subito in alcun modo aumento di superficie e aumento volumetrico dello stesso. Lo stato dei lavori relativo a codesto immobile ad oggi risultano essere parzialmente ultimati.

Carrara, 22/09/2006

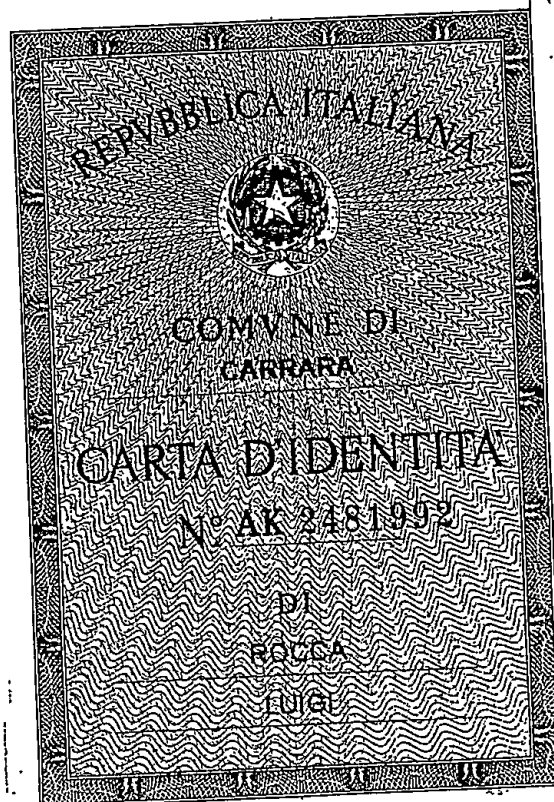
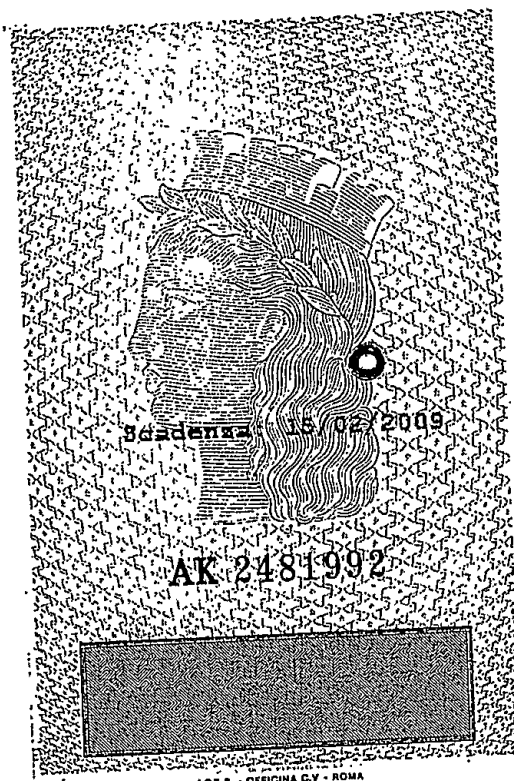
IN FEDE

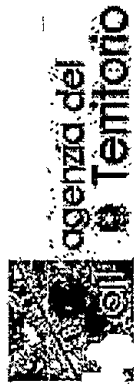
(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.

Cognome **ROCCA**
 Nome **LUIGI**
 nato il **06/10/1949**
 (atto n. **267** p. **1** S. **A**)
 a **CARRARA (MS)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CARRARA (MS)**
 Via **R. MAGGIORI N° 151**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **COMMERCIANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.70**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari


 Firma del titolare *[Signature]*
CARRARA (MS) 18/02/2004
GIORNE DEL SINDACO
 Impiegato FUNZIONARIO INCARICATO
 Indice **(Dr. Franco Fabrizio)**
 Imposta
 dovuta
 al Comune
 € 5,25



Ufficio Provinciale di MASSA

Ricevuta di Avvenuta Dichiarazione di Fabbicato Urbano

Data: 18/10/2005

Ora: 15.21.01

pag: 1 di 1

Catasto Fabbicati

Comune di CARRARA (Codice :I6AG)		Ditta n.: 1 di 1	
Protocollo n.: MS0059666	Unità a destinazione ordinaria n.: 1	Intestati n.: 1	
Codice di Riscatto: 000A67066	Tipo Mappale n.: -	Unità in costituzione n.: 1	
Causale : REALIZZATO PIANO SEMINTERRATO			

INTESTAZIONE - TITOLO

Dati Anagrafici		C.F.
1. ROCCA LUIGI nato a CARRARA il 06/10/1949, Proprietà per 1/1, in separazione dei beni		RCCLGU49R06B832A

UNITA' IMMOBILIARI

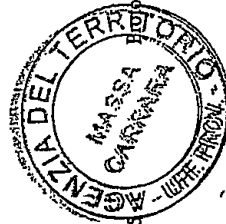
Identificativo catastale							Dati di classamento proposti					
Prog.	Op.	Sez.UR.	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita
1	C		101	321	2	rua' a. maggiani, p.S1	1	A03	2	3.5	72	198,84

Riservato all'Ufficio

Ricevuta n.: 000029388/2005

Importo della liquidazione: Euro 35

Data 18/10/2005

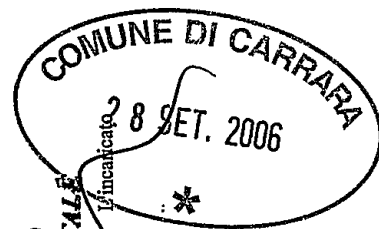


IL TECNICO

Geom. Fabrizio NATALÉ

Protocollo n.: MS0059666

Uscata



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Massa

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
Planimetria di u.i.u. in Comune di Carrara
Ruga A. Maggiani _____ civ. _____

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 101
Particella: 321
Subalterno: 2

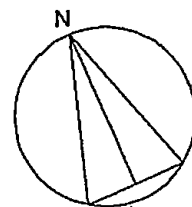
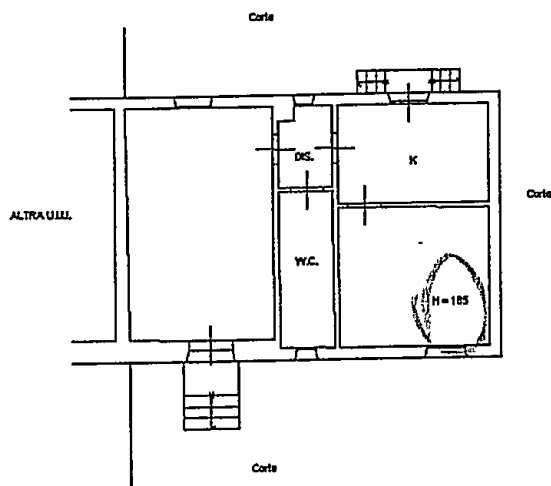
Compilata da:
Rocca Claudio
Iscritto all'albo:
Architetti
Prov. Massa N. 195

Scheda n. 1

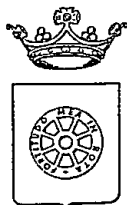
Scala 1:200



PANTA PIANO SEMINTERATO



Prot. n° 36704
17-08-06



COMUNE DI CARRARA
Settore Assetto del Territorio/Urbanistica

Prot. 49893 / 4342 del
RACCOMANDATA A.R.

Spett. **ROCCA LUIGI**
VIA MAGGIANI 161 - 54036 MARINA DI CARRARA

CONDONO EDILIZIO (D.L. 30/9/2003 N. 269 - L.R. 20 ottobre 2004 n. 53).

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta documentazione integrativa.

Abuso in localita' **MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161** n° ord. **311CONDONO** - catasto foglio 101 mappale
321

(da citare sempre nelle trasmissioni documenti o comunicazioni al Settore Assetto territorio/Urbanistica)

Con la presente si comunica che e' stato avviato il procedimento relativo all'istanza di condono edilizio da Lei avanzata in data 17/12/2004 e che e' stata accertata l'impossibilita' a procedere alla definizione della stessa in quanto, dall'istruttoria, e' emerso che non e' stata corredata della documentazione obbligatoria prevista ai sensi di legge che, nel caso in esame, risulta essere:- marca da bollo €. 11/00;

Inoltre, al fine di poter procedere alla definizione del procedimento avviato, si richiede la seguente ulteriore documentazione: - **Elaborati grafici completi di stralcio di mappa catastale, piante, prospetti, sezioni e schema superfici e volumi. Il tutto in triplice copia a firma di tecnico abilitato;**

- **relazione tecnica con descrizione dell'abuso, qualificazione dell'intervento in relazione alla tipologia adottata per il conteggio dell'oblazione e degli oneri concessori e indicazione estremi di licenza/conc. edilizia/condoni edilizi di legittimazione della volumetria esistente su cui e' stato operato illecito edilizio oggetto di richiesta di titolo abilitativo in sanatoria a firma di tecnico abilitato;**

- **certificazione catastale attestante l'avvenuta denuncia di variazione conseguente l'illecito edilizio e copia planimetrie;**

L'accoglimento della domanda di condono edilizio e' altresì sottoposto al parere obbligatorio degli Enti o uffici preposti alla tutela dei seguenti Vincoli: - **Vincolo Paesagistico - parere del Collegio di Esperti;** . Pertanto si richiede di produrre l'idonea documentazione prevista dalle norme vigenti.

Il rilascio della sanatoria dell'illecito edilizio è inoltre subordinato alla produzione di copia delle autorizzazioni o nulla osta da parte dei seguenti Enti : .

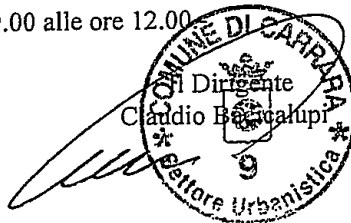
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'allegato n. 1 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003, e' condizione indispensabile, ai fini del rilascio della sanatoria dell'illecito edilizio, l'avvenuta denuncia ai fini I.C.I. e T.A.R.S.U. relative all'unità immobiliare interessata.

La documentazione di cui sopra dovra' essere trasmessa a questo Settore entro e non oltre il 30 settembre 2006. In difetto, l'istanza sara' respinta e sara' avviato il procedimento sanzionatorio prescritto dagli artt. 132 e seguenti della L.R. 03 gennaio 2005 n° 1 per la realizzazione di opere in assenza/difformita' dal permesso di costruire o della Denuncia di Inizio dell'Attività' .

Ai sensi della L. 241/90 e s.m., si comunica che :

- il Responsabile del Procedimento e' : **Geom. C. Marchi.**

- gli Uffici del Settore sono aperti il **MARTEDI** e **GIOVEDI** dalle ore 9.00 alle ore 12.00



SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA
CONDONO EDILIZIO 2004 -- SCHEDA INFORMATIVA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Condono N° 311 / 2004 Estremi Catastali: Fg. 101 Mapp. 321
 Richiedente del Condono Sig./ra ROCCA LUIGI

VINCOLI RIFERITI AL 20/10/2004.

- | | |
|--|---|
| ☐ - Vincolo Paesaggistico DM 03.02.69 D.L.G.S. n°42/2004 | ☐ - Sito di bonifica di interesse naz. D.M. 21/12/99 |
| ☐ - Vincolo Paesag. (L.431/85 let. "g" Boschi) D.L.G.S. 42/04 | ☐ - Area all'interno del parco delle apuane L.R.65/97 |
| ☐ - Vincolo Idrogeologico L.N. 3267/23 | ☐ - Area all'interno dell'area contigua L.R. 65/97 |
| ☐ - Fabbricato vincolato dalla L. 1089/39 | ☐ - Area all'interno della zona di cava L.R. 65/97 |
| ☐ - Area sottoposta a misure cautelari ex L.R. 5/95 art.12 approvate con D.G.R. n°1077 del 20/10/2003 | |
| ☐ - Area compresa nelle zone a rischio idraulico
(DELIBERA G.R.T. n°831 del 23.07.01) | ☐ P.I.E. ☐ P.I.M.E. ☐ P.F.E. ☐ P.F.M.E. ☐ in parte |

VINCOLI VIGENTI

- | | |
|--|---|
| ☒ - Vincolo Paesaggistico DM 03.02.69 D.L.G.S. n°42/2004 | ☐ - Sito di bonifica di interesse naz. D.M. 21/12/99 |
| ☐ - Vincolo Paesag. (L.431/85 let. "g" Boschi) D.L.G.S. 42/04 | ☐ - Area all'interno del parco delle apuane L.R.65/97 |
| ☒ - Vincolo Idrogeologico L.N. 3267/23 | ☐ - Area all'interno dell'area contigua L.R. 65/97 |
| ☐ - Fabbricato vincolato dalla L. 1089/39 | ☐ - Area all'interno della zona di cava L.R. 65/97 |
| ☐ - Area compresa nella perimetrazione del P.A.I.
(DELIBERA G.R.T. n°11 del 25.01.05) | ☐ P.I.E. ☐ P.I.M.E. ☐ P.F.E. ☐ P.F.M.E. ☐ (in parte) |

REGOLAMENTO URBANISTICO

Sottocategoria: ☐A1 ☐A2 ☐A3 ☐A4 ☐A4 Ampl. n° ☐A4 Demoliz. e ricostr. ☐A4 Sopraelev.
☐R1 ☐R2 ☐R3 ☐R4 ☐R4 Ampl. n° ☐R4 Sopraelev. ☐R5 ☐R5 Ampl. n° ☐
☐R5 Sopraelev. ☐R6a Tav. n° ☐R6b Tav. n° ☐R7 tip. ☐V ☐P ☐S ☐L
☐Altro _____

Sottozona: ☐D1 ☐let. "A" ☐let. "B" ☐D2 ☐let. "A" ☐let. "B" ☐D3 ☐D4 ☐D4.alberg. ☐D5 ☐D6
☐D7 ☐D8 ☐D9 ☐F1 ☐F2 ☐F3 ☐F4 ☐F5 ☐G1 ☐G2 ☐G3 ☐H1 ☐H2
☐H3 e/o accessorio pert. o non pert. ☐H4 ☐i4 ☐Altro _____

- ☐CPA 1a ☐CPA 1b ☐CPA 1c ☐CPA 2a ☐CPA 2b ☐CPA 2c ☐CPA 3a ☐CPA 3b ☐Area alta collina e mont.
☐ - Area all'interno del piano particolareggiato degli arenili, zonizzazione _____
☐ - Area all'interno del piano di rec. torrente Carrione, sottocat.: ☐A5/A6 ☐A7 ☐A8 Altro _____
☐ - Area di Integrazione Urbana n° _____ ☒ - Zona B1 di cui alla delibera CC. 181/98
☐ - Area all'interno del perimetro dello Z.T.U. ☐ - Comparto edificatorio Variante CC. 128/94
☐ - Area all'interno del piano attuativo del villaggio Melara. ☐ - Area all'interno del piano attuativo la Grotta.
☐ - Area all'interno di progetto d'area. ☐ - Altro _____

☐ - Area all'interno del R.U. relativo alle frazioni montane:

Categoria: ☐A1 ☐A2 ☐A3 ☐A4 ☐A5 ☐A6 ☐Area di pertinenza ☐Costruzione accessoria

Zona: ☐B ☐BX ☐D ☐PG ☐F2 ☐F3 ☐F6 ☐AT ☐G1 ☐G2 ☐VPR Altra _____

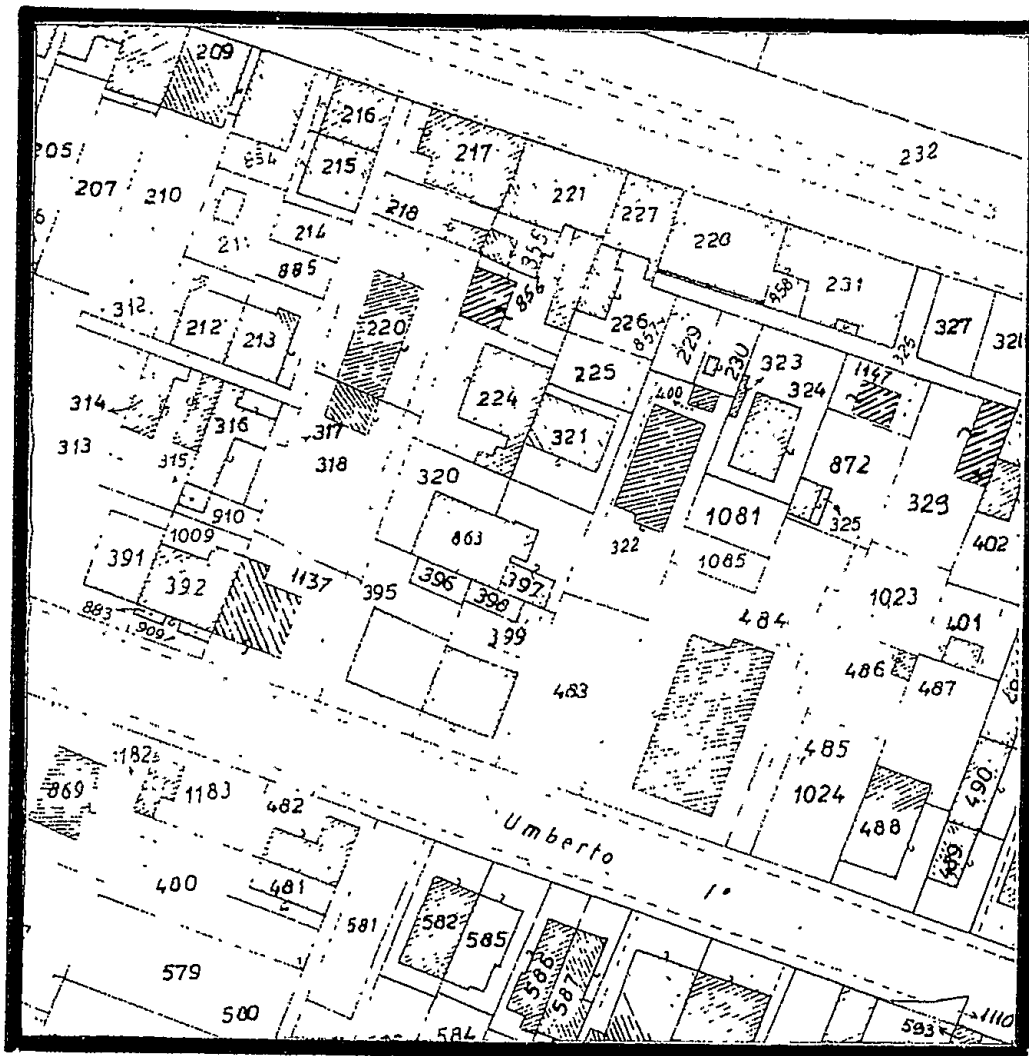
- ☐ - Area interessata da fascia di rispetto ☐ Stradale ☐ Autostradale ☐ Ferroviaria
☐ - Area all'interno del-CZIA ☐ - Area all'interno del sist. funz. del Carrione ☐ - Area all'interno del C..Storico
☐ - Altro _____

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA
CONDONO EDILIZIO 2004 - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Condono N° 341 / 2004

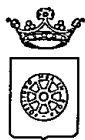
Estremi Catastali: Foglio n. 101 Mappale n. 321

Richiedente del Condono Sig./ra: ROCCA LUIGI



NB: L'individuazione dell'immobile è stata fatta sulla base della documentazione contenuta nella domanda di condono, ci si riserva quindi di verificarla in ogni momento in funzione di ulteriori accertamenti.

IL TECNICO (Storti)



COMUNE DI CARRARA

Settore Assetto del Territorio/Urbanistica

Prot.n. 4342

condono 2004 "311CONDONO"

RACCOMANDATA A.R.

A ROCCA LUIGI
VIA MAGGIANI 161
54036 MARINA DI CARRARA

OGGETTO: Istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del D.L. 30.09.03 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e s.m., nonché della L.R. 20.10.2004 n. 53 relativa a RICA VO DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.

Con riferimento all'istanza di sanatoria da Lei presentata in data 13/12/2004, pervenuta al prot. n. 49893 / 4342, si comunica che la pratica è stata esaminata da parte del Nucleo di Valutazione nella seduta n. 2 del 19/01/2007, che si è così espresso:

" Vista la documentazione allegata all'istanza di condono e l'esito del sopralluogo della U.O. Controllo del Territorio effettuato in data 17/01/2007 da cui risulta che il cambio di destinazione d'uso non si era sicuramente concretizzato alla data del 31/03/2003 e neppure alla data del sopraccitato sopralluogo, si esprime parere favorevole, limitatamente alle sole opere edilizie di manutenzione straordinaria "

Sulla base di tali elementi, si comunica che l'Ufficio si accinge a disporre il diniego della domanda in oggetto per la parte non sanabile dell'intervento, limitatamente alla richiesta di cambio d'uso.

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990 e successive modifiche, è consentita la presentazione di osservazioni, da prodursi entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Le osservazioni:

- a) devono essere presentate in forma scritta al Settore Assetto del territorio-Urbanistica;
- b) possono essere presentate personalmente o trasmesse per posta o via telefax al numero 0585/641296;
- c) possono essere eventualmente corredate da documenti che permettano di valutare al meglio gli eventuali elementi nuovi rappresentati.

Nella lettera di trasmissione delle osservazioni devono essere specificati i riferimenti del protocollo generale riportati nella presente comunicazione.

La presentazione delle osservazioni e dei documenti illustrativi delle stesse comporterà ulteriori valutazioni in sede istruttoria.

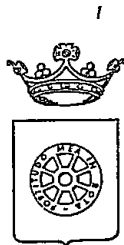
Questa comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine che le è stato evidenziato (dieci giorni dal ricevimento della stessa).

Al fine di rendere più rapide e sicure le operazioni di invio, si consiglia di produrre personalmente i documenti o di trasmettere la documentazione via telefax al numero 0585/641296.

Carrara, 19/02/2007

Il Dirigente
Claudio Bacicaluppi





COMUNE DI CARRARA
Settore Assetto del Territorio/Urbanistica

Prot. 49893 / 4342 del
RACCOMANDATA A.R.

Spett. **ROCCA LUIGI**
VIA MAGGIANI 161 - 54036 MARINA DI CARRARA

CONDONO EDILIZIO (D.L. 30/9/2003 N. 269 - L.R. 20 ottobre 2004 n. 53).

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta documentazione integrativa.

Abuso in localita' **MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161** n° ord. **311CONDONO** - catasto foglio 101 mappale
321

(da citare sempre nelle trasmissioni documenti o comunicazioni al Settore Assetto territorio/Urbanistica)

Con la presente si comunica che e' stato avviato il procedimento relativo all'istanza di condono edilizio da Lei avanzata in data 17/12/2004 e che e' stata accertata l'impossibilita' a procedere alla definizione della stessa in quanto, dall'istruttoria, e' emerso che non e' stata corredata della documentazione obbligatoria prevista ai sensi di legge che, nel caso in esame, risulta essere:- marca da bollo €. 11/00;

Inoltre, al fine di poter procedere alla definizione del procedimento avviato, si richiede la seguente ulteriore documentazione: - **Elaborati grafici completi di stralcio di mappa catastale, piante, prospetti, sezioni e schema superfici e volumi. Il tutto in triplice copia a firma di tecnico abilitato;**

- **relazione tecnica con descrizione dell'abuso, qualificazione dell'intervento in relazione alla tipologia adottata per il conteggio dell'oblazione e degli oneri concessori e indicazione estremi di licenza/conc. edilizia/condoni edilizi di legittimazione della volumetria esistente su cui e' stato operato illecito edilizio oggetto di richiesta di titolo abilitativo in sanatoria a firma di tecnico abilitato;**

- **certificazione catastale attestante l'avvenuta denuncia di variazione conseguente l'illecito edilizio e copia planimetrie;**

L'accoglimento della domanda di condono edilizio e' altresì sottoposto al parere obbligatorio degli Enti o uffici preposti alla tutela dei seguenti Vincoli: - **Vincolo Paesagistico - parere del Collegio di Esperti;** . Pertanto si richiede di produrre l'idonea documentazione prevista dalle norme vigenti.

Il rilascio della sanatoria dell'illecito edilizio e' inoltre subordinato alla produzione di copia delle autorizzazioni o nulla osta da parte dei seguenti Enti : .

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'allegato n. 1 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003, e' condizione indispensabile, ai fini del rilascio della sanatoria dell'illecito edilizio, l'avvenuta denuncia ai fini I.C.I. e T.A.R.S.U. relative all'unita' immobiliare interessata.

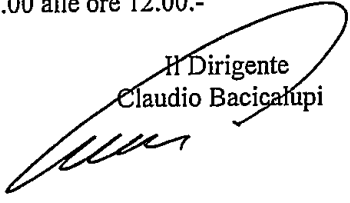
La documentazione di cui sopra dovra' essere trasmessa a questo Settore entro e non oltre il 30 settembre 2006. In difetto, l'istanza sara' respinta e sara' avviato il procedimento sanzionatorio prescritto dagli artt. 132 e seguenti della L.R. 03 gennaio 2005 n° 1 per la realizzazione di opere in assenza/difformita' dal permesso di costruire o della Denuncia di Inizio dell'Attivita'.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m., si comunica che :

- il Responsabile del Procedimento e' : Geom. C. Marchi.

- gli Uffici del Settore sono aperti il MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00.-

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.



Il Sottoscritto	CODICE FISCALE
COGNOME E NOME	RCCLGV49RO6B832A
ROCCA LUIGI	LUOGO E DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA	CARRARA (MS)
54033 CARRARA (MS)	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
	ALFIO MAGGIANI N° 161

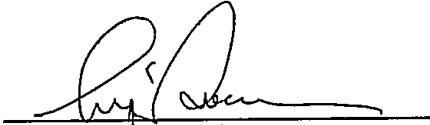
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

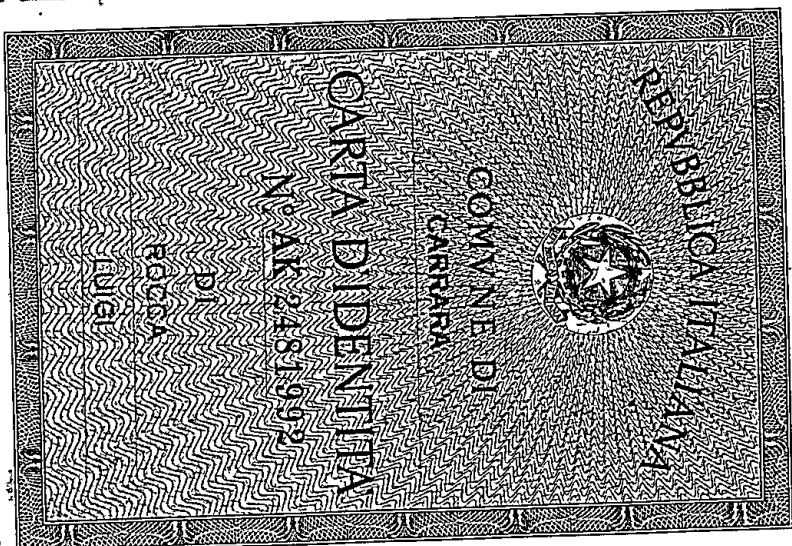
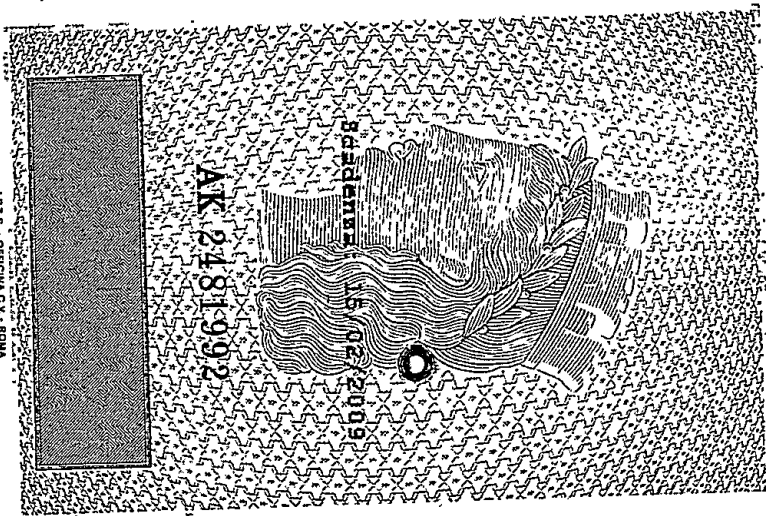
L'immobile, sito in Carrara Via Alfio Maggiani, 161 identificato al N.C.E.U. al foglio n. 101 mappale n. 301 è stato oggetto di ristrutturazione edilizia; durante i lavori di ristrutturazione l'immobile è stato oggetto di un intervento edilizio per il quale presenta la seguente difformità : mutamento nella destinazione d'uso da locali adibiti a cantina a residenza con proprio accesso indipendente; in seguito a queste trasformazioni non ha subito in alcun modo aumento di superficie e aumento volumetrico dello stesso. Lo stato dei lavori relativo a codesto immobile ad oggi risultano essere parzialmente ultimati.

Carrara, 10/12/2004

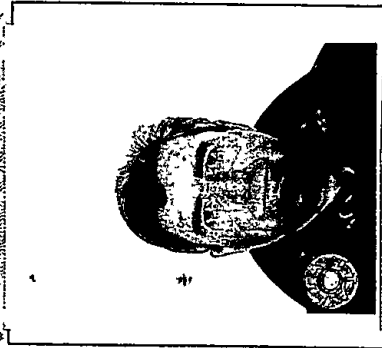
IN FEDE


(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.

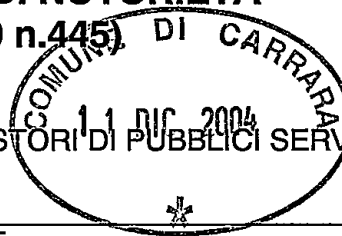


Cognome	ROCCA
Nome	LUIGI
nato il	05/10/1949
(atto n.	287 P. 1 S. A
a	CARRARA (MS)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	CARRARA (MS)
Via	Via A. PIZZANTI N° 161
Stato civile	Coniugato
Professione	COMMERCIANTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,70
Capelli	Grigi
Occhi	Castani
Segni particolari	

	Firma del titolare <i>Luigi Rocca</i> CARRARA (MS) 16/02/2004
	GIURGINE DEL SINDACO FUNZIONARIO INCARICATO (Dr. Franco Fabozzi)
	Imposta dovuta al Comune € 5,25

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.



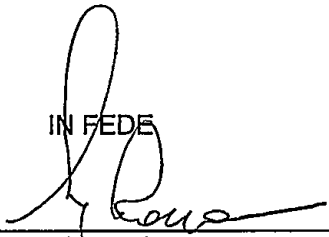
Il Sottoscritto	CODICE FISCALE
	RCCLGV49RO6B832A
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
ROCCA LUIGI	CARRARA (MS)
COMUNE DI RESIDENZA	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
54033 CARRARA (MS)	ALFIO MAGGIANI N° 161

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000

D I C H I A R A E A T T E S T A

di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale

Carrara, 10/12/2004

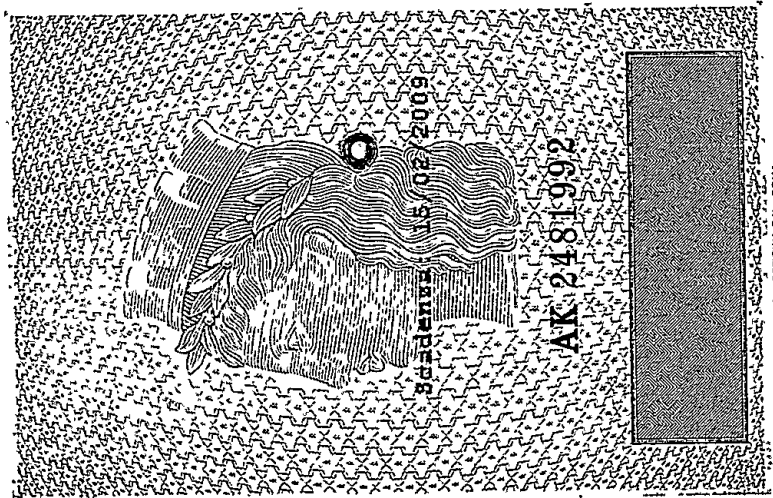
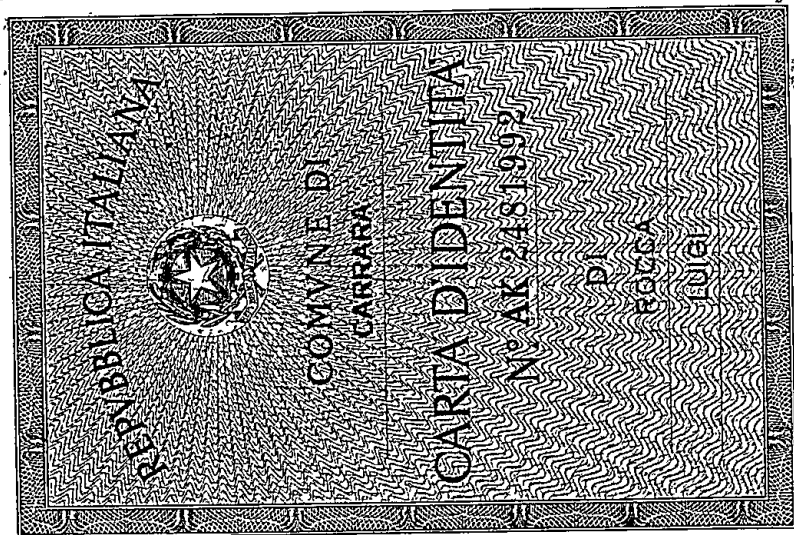
IN FEDE

(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.



Cognome..... **ROCCA**
Nome..... **LUIGI**
nato il..... **06/10/1949**
(atto n. **287** P. **1** S. **A**)
a..... **CARRARA (MS)**
Cittadinanza..... **ITALIANA**
Residenza..... **CARRARA (MS)**
Via..... **Rughe A. Jaccarini n. 104**
Stato civile..... **Coniugato**
Professione..... **COMMERCIANTE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... **1,70**
Capelli..... **Grigi**
Occhi..... **Castani**
Segni particolari.....
.....
.....

Firma del titolare.....
CARRARA (MS) 16/02/2004
GIORNI DEL SINDACO
Imposta di bollo
in lire FONZIONARIO INCARICATO
(Dr. Franco Fabrizzi)
Imposta
dovuta
al Comune
€ 5,25



3M

ALLEGATO A

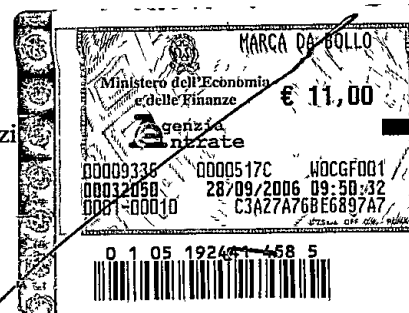
COMUNE DI C	Cal.....
13 DIC. 2004	103
Prot. n° 49893	Cla.....

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi

Numero progressivo

(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi all'oblazione e all'anticipazione concessori)

RISERVATO AL COMUNE		
	Denominazione	Codice ISTAT
Regione		
Provincia		
Comune		
N. Protocollo		



Dati relativi al richiedente

Cognome ROCCA

Nome LUIGI

Nato CARRARA Prov. MS

Codice Fiscale RCCLGV49RO6B832A

Residenza anagrafica

Comune CARRARA

Via e numero civico ALFIO MAGGIANI N° 161

CONDONO EDILIZIO
ANNO 2004

4342

Comune CARRARA

Localizzazione

Comune CARRARA

Via e numero civico ALFIO MAGGIANI N° 161

(in mancanza)

Catasto terreni

Foglio di mappa

Numeri mappa

Catasto fabbricati

Foglio di mappa 101

Numeri di mappa 321

Immobile soggetto a vincoli di tutela Si

No

Descrizione sintetica dell'illecito edilizio

Trasformazione del piano semi-interrato in unità immobiliare indipendente ed autonoma con predisposizione completa impianti tecnologici e idro sanitari.

Destinazione d'uso
(barrare la dizione che interessa)

Residenziale

Non residenziale

Destinazione _____

Data di ultimazione 31/12/2002

Tipologia di abuso 3

Stato dei lavori alla data del

30/09/2004

ultimato Si No

parziale

Allegati:

1. Attestazione del versamento dell'oblazione

2. Attestazione del versamento degli oneri concessori

3. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nella quale il richiedente attesti di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale

4. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali è stato autorizzato l'edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo

5. Documentazione fotografica (N. 4 riprese fotografiche)

Data 10/12/2004

Firma del richiedente

[Firma]



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta
€	sul C/C n. 00955000	
	di Euro 1498,14	
IMPORTO IN LETTERE	Millequattrocento e 14/100	
INTESTATO A	Tesoriera dell'Ente	
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta
€	sul C/C n. 00118547	
	di Euro 1549,80	
IMPORTO IN LETTERE	Millecinquecento e 80/100	
INTESTATO A	Comune di Carrara Servizi Tecnici	
CAUSALE		
Canton Ed. L. n. 2004, 11 giugno 2004, n. 100		
Art. 3 legge Reg. Provinciale n. 53 del 20.10.2004		
COMUNE DI CARRARA		10-12-04 RP1
11 DIC. 2004		€344,00*
C/C 00118547		€1,00*
ESEGUITO DA		BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
VIA - PIAZZA		
CAP 54036 LOCALITÀ		

STUDIO ARCHITETTURA ROCCA

54033 CARRARA PIAZZA II GIUGNO, 14 TEL. 0585/75415 FAX 0585/75551 e-mail: claudiorocca@yahoo.it

Alla cortese attenzione di
Geom. C. Marchi
Settore Assetto del Territorio/Urbanistica
Piazza II Giugno
54033 - Carrara (MS)

30 SET. 2006
Prot. n° 47680



Oggetto : Documentazione integrativa relativa alla pratica di CONDONO EDILIZIO (D.L. 30/09/2003 N. 269 - L.R. 20 ottobre 2004 n. 53) relativo ad abuso in località Marina di Carrara - in via Alfio Maggiani, 1641 n° ord. 311 condono - catasto foglio 101 mappale 321.

Il sottoscritto Dott. Arch. CLAUDIO ROCCA , nato a CARRARA (MS) il 27/07/1959 e residente a CARRARA (MS) in via S. FRANCESCO n° 8 (C.F. RCCCLD59L27B832T), iscritto all'Albo Professionale dei ARCHITETTI della provincia di MASSA - CARRARA al n° 195, con studio professionale in CARRARA (MS), piazza II GIUGNO n° 14 (tel 0585/75551 - fax 0585/75551 e-mail claudiorocca@yahoo.it), in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Rocca Luigi, nato a Carrara (MS) il 06/10/1949 e residente in Marina di Carrara (MS), Via Alfio Maggiani n° 161 (C.F. RCCLGV49RO6B832A) in qualità di proprietario

TRASMETTE

, come da vs. richieste per raccomandata Prot. 49893/4342, la seguente documentazione :

- N° 1 Marca da Bollo € 11,00;
- N° 3 copie relazione tecnica;
- N° 3 copie elaborati grafici (Estratto di Mappa, Pianta, Prospetto, Sezione, Calcolo, Superfici e Volumi);
- N° 3 dichiarazione sostitutiva di avvenuta denuncia ai fini I.C.I. e T.A.R.S.U. relativa all'unità immobiliare oggetto di condono edilizio;
- N° 3 dichiarazione sostitutiva tipologia di intervento edilizio per cui si è richiesto il condono edilizio;
- N° 3 copie avvenuto aggiornamento consistenza immobiliare presso agenzia del territorio competente;

Carrara 28.09.2006

prot. 4342/06 del 3.10.06
IL RESPONSABILE
SIG. <i>[Signature]</i>
IL DIRIGENTE

Il tecnico
n. 195
Sezione
(Dott. Arch. Claudio Rocca)
Architetto
ROCCA
Claudio

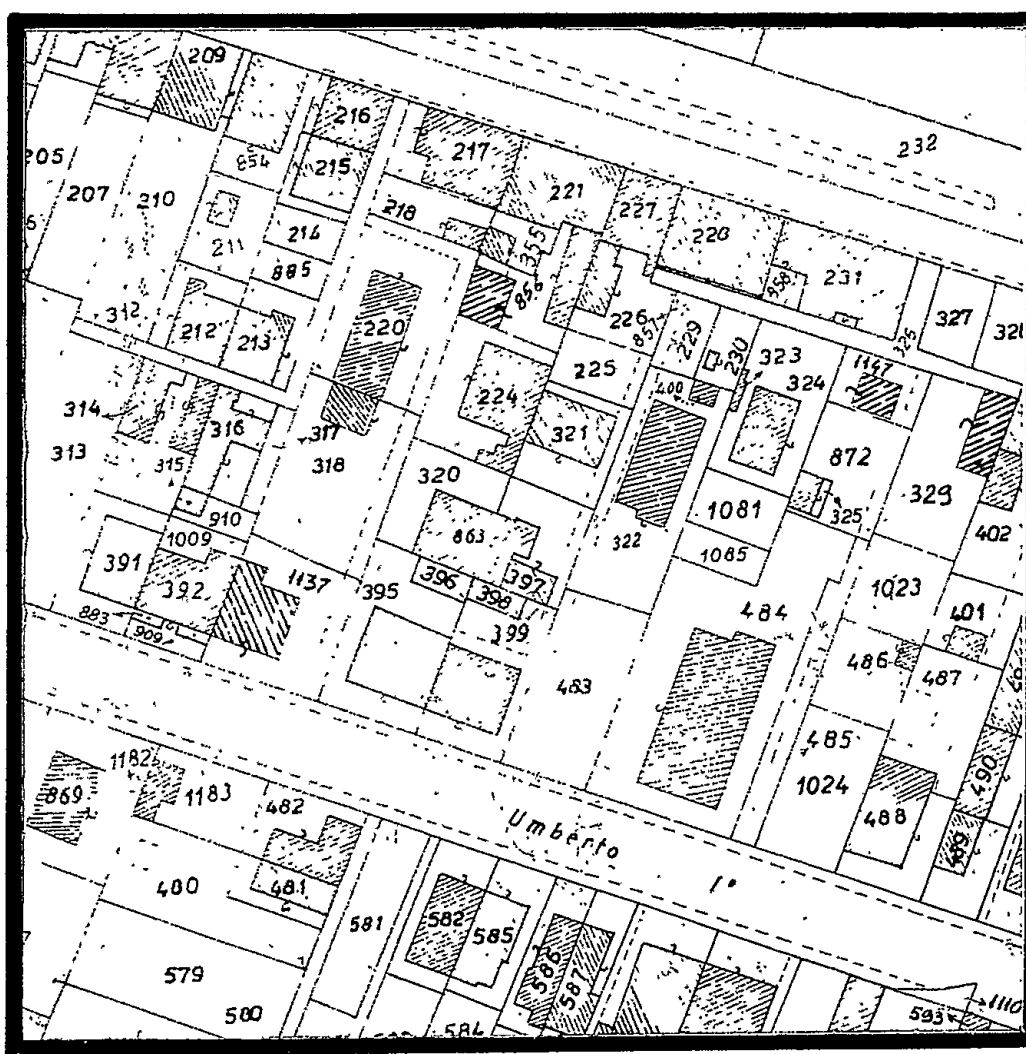
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA
CONDONO EDILIZIO 2004 - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Condono N° 344 / 2004

Estremi Catastali: Foglio n. 101 Mappale n. 321

Richiedente del Condono Sig./ra: _____

ROCCA LUIGI



NB: L'individuazione dell'immobile è stata fatta sulla base della documentazione contenuta nella domanda di condono, ci si riserva quindi di verificarla in ogni momento in funzione di ulteriori accertamenti.

IL TECNICO (Storti)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA
CONDONO EDILIZIO 2004 -- SCHEDA INFORMATIVA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Condono N° 3M / 2004 Estremi Catastali: Fg. 101 Mapp. 321
Richiedente del Condono Sig./ra ROCCA LUIGI

VINCOLI RIFERITI AL 20/10/2004.

- ☐ - Vincolo Paesaggistico DM 03.02.69 D.L.G.S. n°42/2004 ☐ - Sito di bonifica di interesse naz. D.M. 21/12/99
☐ - Vincolo Paesag. (L.431/85 let."g" Boschi) D.L.G.S. 42/04 ☐ - Area all'interno del parco delle apuane L.R.65/97
☐ - Vincolo Idrogeologico L.N. 3267/23 ☐ - Area all'interno dell'area contigua L.R. 65/97
☐ - Fabbricato vincolato dalla L. 1089/39 ☐ - Area all'interno della zona di cava L.R. 65/97
☐ - Area sottoposta a misure cautelari ex L.R. 5/95 art.12 approvate con D.G.R. n°1077 del 20/10/2003
☐ - Area compresa nelle zone a rischio idraulico ☐ P.I.E. ☐ P.I.M.E. ☐ P.F.E. ☐ P.F.M.E. ☐ in parte
(DELIBERA G.R.T. n°831 del 23.07.01)

VINCOLI VIGENTI

- ☒ - Vincolo Paesaggistico DM 03.02.69 D.L.G.S. n°42/2004 ☐ - Sito di bonifica di interesse naz. D.M. 21/12/99
☐ - Vincolo Paesag. (L.431/85 let."g" Boschi) D.L.G.S. 42/04 ☐ - Area all'interno del parco delle apuane L.R.65/97
☒ - Vincolo Idrogeologico L.N. 3267/23 ☐ - Area all'interno dell'area contigua L.R. 65/97
☐ - Fabbricato vincolato dalla L. 1089/39 ☐ - Area all'interno della zona di cava L.R. 65/97
☐ - Area compresa nella perimetrazione del P.A.I. ☐ P.I.E. ☐ P.I.M.E. ☐ P.F.E. ☐ P.F.M.E. ☐ (in parte)
(DELIBERA G.R.T. n°11 del 25.01.05)

REGOLAMENTO URBANISTICO

Sottocategoria: ☐A1 ☐A2 ☐A3 ☐A4 ☐A4 Ampl. n° ☐A4 Demoliz. e ricostr. ☐A4 Sopraelev.
☐R1 ☐R2 ☐R3 ☐R4 ☐R4 Ampl. n° ☐R4 Sopraelev. ☐R5 ☐R5 Ampl. n° ☐
☐R5 Sopraelev. ☐R6a Tav. n° ☐R6b Tav. n° ☐R7 tip. ☐V ☐P ☐S ☐L
☐Altro

Sottozona: ☐D1 ☐let."A" ☐let."B" ☐D2 ☐let."A" ☐let."B" ☐D3 ☐D4 ☐D4 alberg. ☐D5 ☐D6
☐D7 ☐D8 ☐D9 ☐F1 ☐F2 ☐F3 ☐F4 ☐F5 ☐G1 ☐G2 ☐G3 ☐H1 ☐H2
☐H3 e/o accessorio pert. o non pert. ☐H4 ☐i4 ☐Altro

☐CPA 1a ☐CPA 1b ☐CPA 1c ☐CPA 2a ☐CPA 2b ☐CPA 2c ☐CPA 3a ☐CPA 3b ☐Area alta collina e mont.
☐ - Area all'interno del piano particolareggiato degli arenili, zonizzazione
☐ - Area all'interno del piano di rec. torrente Carrione, sottocat.: ☐A5/A6 ☐A7 ☐A8 Altro
☐ - Area di Integrazione Urbana n° ☒ - Zona B1 di cui alla delibera CC. 181/98
☐ - Area all'interno del perimetro dello Z.T.U. ☐ - Comparto edificatorio Variante CC. 128/94
☐ - Area all'interno del piano attuativo del villaggio Melara. ☐ - Area all'interno del piano attuativo la Grotta.
☐ - Area all'interno di progetto d'area. ☐ - Altro

☐ - Area all'interno del R.U. relativo alle frazioni montane:

Categoria: ☐A1 ☐A2 ☐A3 ☐A4 ☐A5 ☐A6 ☐Area di pertinenza ☐Costruzione accessoria

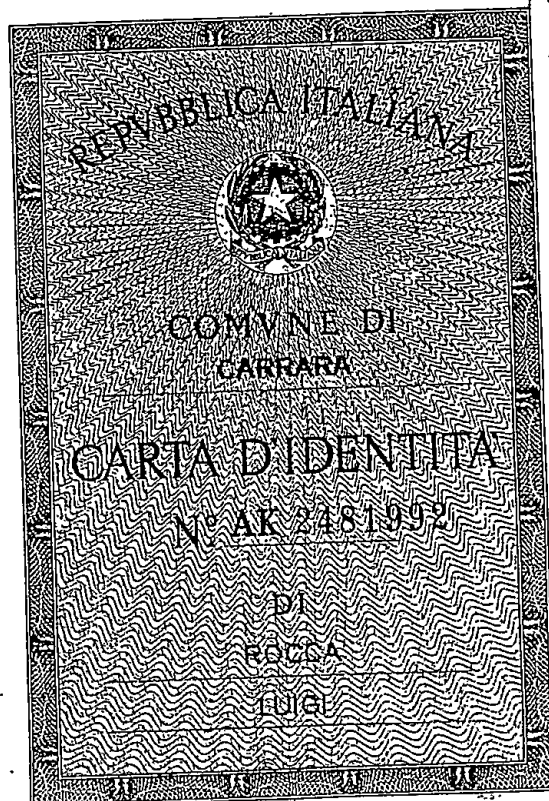
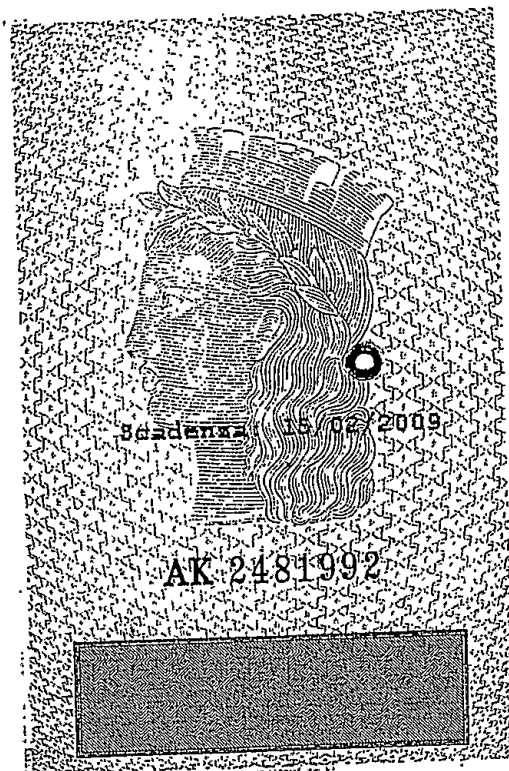
Zona: ☐B ☐BX ☐D ☐PG ☐F2 ☐F3 ☐F6 ☐AT ☐G1 ☐G2 ☐VPR Altra

☐ - Area interessata da fascia di rispetto ☐ Stradale ☐ Autostradale ☐ Ferroviaria
☐ - Area all'interno del CZIA ☐ - Area all'interno del sist. funz. del Carrione ☐ - Area all'interno del C..Storico
☐ - Altro

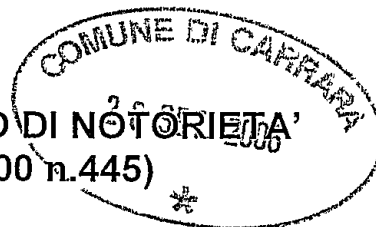
Cognome... **ROCCA**
 Nome... **LUIGI**
 nato il... **06/10/1949**
 (atto n. **287** p. **1** s. **A**)
 a... **CARRARA (MS)**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **CARRARA (MS)**
 Via... **Ruga A. MAGGIANI N° 151**
 Stato civile... **Coniugato**
 Professione... **COMMERCIANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1.70**
 Capelli... **Grigi**
 Occhi... **Castani**
 Segni particolari...


 Firma del titolare... *[Signature]*
CARRARA (MS) 18/02/2004
GIORDINE DEL SINDACO
 Impresario FUNZIONARIO INCARICATO
 Indice... (Dr. Franco Fabrizzi)
 Imposta
 dovuta
 al Comune
 € 5,25


28 SET. 2006



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)



DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il Sottoscritto	CODICE FISCALE
	RCCLGV49RO6B832A
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
ROCCA LUIGI	CARRARA (MS)
COMUNE DI RESIDENZA	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
54033 CARRARA (MS)	ALFIO MAGGIANI N° 161

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

L'immobile, sito in Carrara Via Alfio Maggiani, 161 identificato al N.C.E.U. al foglio n. 101 mappale n. 301 è stato oggetto di ristrutturazione edilizia; durante i lavori di ristrutturazione l'immobile è stato oggetto di un intervento edilizio per il quale presenta la seguente differenza: mutamento nella destinazione d'uso dei locali adibiti a cantina, siti al piano semi-interrato a residenza con proprio accesso indipendente (la nuova u.i.u. è identificata al N.C.E.U. FG. 101 mappale 321 sub. 2 cat. A/3 classe 2), mediante la realizzazione di opere edilizie interne all'immobile; in seguito a queste trasformazioni l'immobile non ha subito in alcun modo aumento di superficie e aumento volumetrico dello stesso. Lo stato dei lavori relativo a codesto immobile ad oggi risultano essere parzialmente ultimati.

Carrara, 22/09/2006

IN FEDE

(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)



DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il Sottoscritto	CODICE FISCALE
	RCCLGV49RO6B832A
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
ROCCA LUIGI	CARRARA (MS)
COMUNE DI RESIDENZA	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
54033 CARRARA (MS)	ALFIO MAGGIANI N° 161

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

L'immobile, sito in Carrara Via Alfio Maggiani, 161 identificato al N.C.E.U. al foglio n. 101 mappale n. 301 è stato oggetto di ristrutturazione edilizia; durante i lavori di ristrutturazione l'immobile è stato oggetto di un intervento edilizio per il quale presenta la seguente difformità : mutamento nella destinazione d'uso dei locali adibiti a cantina, siti al piano semi-interrato a residenza con proprio accesso indipendente (la nuova u.i.u. è identificata al N.C.E.U. FG. 101 mappale 321 sub. 2 cat. A/3 classe 2), mediante la realizzazione di opere edilizie interne all'immobile; in seguito a queste trasformazioni l'immobile non ha subito in alcun modo aumento di superficie e aumento volumetrico dello stesso. Lo stato dei lavori relativo a codesto immobile ad oggi risultano essere parzialmente ultimati.

Carrara, 22/09/2006

IN FEDE

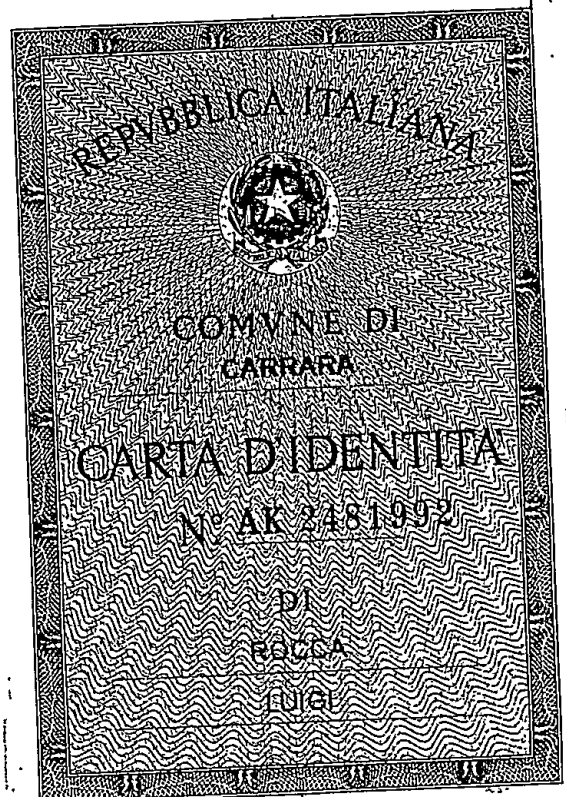
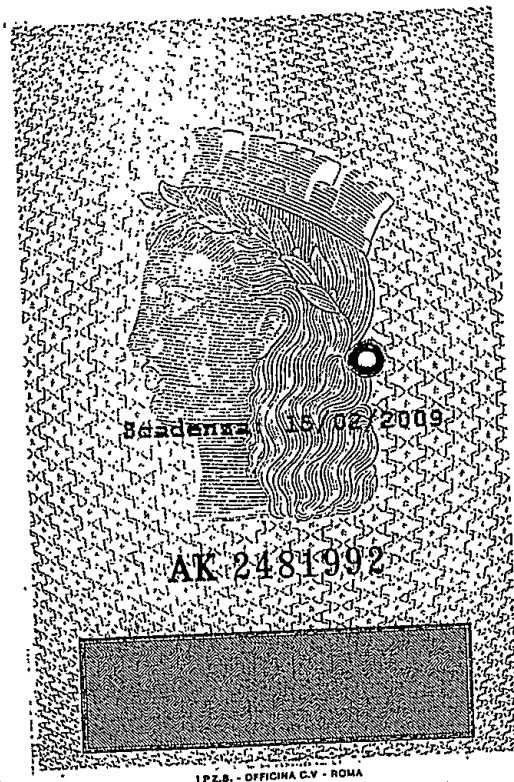
(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.

Cognome **ROCCA**
 Nome **LUIGI**
 nato il **05/10/1949**
 (atto n. **267** P. **I** S. **A**)
 a **CARRARA (MS)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CARRARA (MS)**
 Via **Ruota N. MAGGIANTI N. 151**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **COMMERCIANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.70**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari


 Firma del titolare *[Signature]*
CARRARA (MS) **18/02/2004**
D'ORDINE DEL SINDACO
 Imprevisto LE SIZIONE INCARICATO
 indice LUNZIO (Dr. Franco Fabrizio)
 Imposta
 dovuta
 al Comune
 € 5,25
 Carta
 d'identità
 1800 ANNI

28 SET. 2006



COMUNE DI CARRARA



CONDONO EDILIZIO

(D.L. 30/09/2003 N. 269 – L.R. 20 ottobre 2004 n. 53)

Via A. Maggiani , 161 – Marina di Carrara (MS)

COMMITTENTE : SIG. ROCCA LUIGI

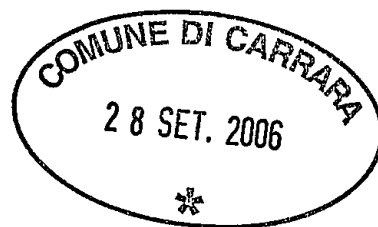
RELAZIONE TECNICA

Architetto
ROCCA
Claudio



STUDIO ARCHITETTURA ROCCA

54033 CARRARA PIAZZA II GIUGNO, 14 TEL. 058575415 FAX 058575551 e-mail: claudiorocca@yahoo.it



L'unità immobiliare oggetto di condono edilizio (D.L. 30/09/2003 N. 269 – L.R. 20 ottobre 2004 n. 53), è parte di un edificio a civile abitazione, ubicato a Marina di Carrara in via A. Maggiani, 161.

L'edificio costruito nei primi anni sessanta (permesso di costruire N. 1581 del 14/01/1963) è composto da un piano fuori terra e da un piano seminterrato.

L'immobile si presenta come edificio semi-indipendente che confina a ovest con altra u.i.u. , mentre sugli altri tre lati confina con la corte comune (sulla stessa ad est insiste un passo che collega alcune proprietà che si trovano tra Via Ruga Alfio Maggiani e Via Felice Cavallotti).

Precedentemente alla realizzazione delle opere oggetto di condono edilizio l'edificio consisteva in un'unica unità immobiliare con l'unità residenziale vera e propria sita al piano terra rialzato mentre al piano semi-interrato trovava collocazione il vano accessorio indiretto adibito a cantina.

Attualmente le due unità immobiliari hanno due ingressi indipendenti che ricadono su ciascuna pertinenza : uno lato mare da cui accede l'unità immobiliare sita al piano terra rialzato, e l'altro sito al lato Monti da cui accede l'unità immobiliare sita al piano semi-interrato.

L'unità immobiliare oggetto di domanda di condono edilizio, è l'unità immobiliare sita al piano semi-interrato (la nuova u.i.u. è identificata al N.C.E.U. FG. 101 mappale 321 sub. 2 cat. A/3 classe 2).

Il Signor Luigi Rocca ha eseguito opere edilizie interne che si propongono di ottenere la trasformazione del vano accessorio all'abitazione a unità immobiliare indipendente vera e propria;
L'ingresso principale dell'unità , si aprirebbe sulla cucina dalla quale si accede tramite una porta al soggiorno mentre sulla destra si apre su un vano disimpegno.

Da quest'ultimo si accede sulla sinistra al bagno mentre di fronte si accede ad un'ampia camera matrimoniale.

Attualmente ogni vano presenta aperture per illuminazione e aerazione diretta degli stessi.

Si precisa che le opere che hanno interessato l'immobile sono insistenti solo ed esclusivamente sull'unità immobiliare sita al piano semi-interrato e consistono:



- in una diversa distribuzione interna degli spazi (tali lavori sono parzialmente ultimati).
- La realizzazione di impianti idrotermo-sanitari (tali lavori sono parzialmente ultimati).
- L'adeguamento dell'impianto elettrico (tali lavori sono parzialmente ultimati).

Oggetto di domanda di condono edilizio (D.L. 30/09/2003 N. 269 -- L.R. 20 ottobre 2004 n. 53) è la trasformazione del piano semi-interrato in unità immobiliare indipendente ed autonoma con predisposizione completa impianti tecnologici e idro sanitari, per ottenere la quale il Sig. Rocca Luigi ha eseguito solo ed esclusivamente opere edilizie interne : questo intervento pertanto si qualifica quale opera di ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 realizzata in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.

In base allo studio dell'edificio e delle abitazioni limitrofe, la sua tipologia nell'insieme dell'organismo edilizio, si ritiene l'intervento eseguito dal sig. Rocca Luigi, compatibile e rispettoso degli elementi tipologici e formali dell'immobile e del contesto nel quale esso si colloca.

Carrara li 28/09/2006



Architetto
ROCCA
Claudio

Dott. Arch. Rocca Claudio



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO\URBANISTICA

prot.n°49814/4295-05
del 10.10.2006

ALL'Ist.Tec.Direttivo
Marchi Geom.CLAUDIO

OGGETTO: Verifica edilizia.

A seguito di disposizione d'ufficio, Il sottoscritto Menconi geom.Maurizio, ha eseguito sopralluogo, in data 15.01.2007, all'unità immobiliare posta in Marian di Carrara via A.Maggiani n°161, distinta catastalmente al foglio 101 mappale 321, di proprietà del Sig. Rocca Luigi, al fine di verificare lo stato dei luoghi rispetto a quanto dichiarato negli elaborati grafici allegati all'istanza di Condonò edilizio rubricata alla n°311/04.

Da quanto verificato in loco, allo stato attuale l'immobile risulta corrispondere alle misure riportate sugli elaborati grafici allegati all'istanza di sanatoria, per quanto riguarda le finiture l'immobile si presenta con muri intoncati al civile e pitturati a tempera, pavimento in moquette, infissi in legno, impianto elettrico e termo-idraulico, porte in legno tamburato.

(vedi rapporto fotografico).

Carrara lì 17.01.2007


Menconi Geom. Maurizio

STUDIO ARCHITETTURA ROCCA

CARRARA	Cat.
18 MAR. 2007	54033 CARRARA, PIAZZA II GIUGNO, 14 TEL. 058575415 FAX 058575551 e-mail: claudiorocca@yahoo.it
Prot. n° 12861	Clas. 3

Alla cortese attenzione di
Geom. C. Marchi
Settore Assetto del Territorio/Urbanistica
Piazza II Giugno
54033 – Carrara (MS)



Oggetto : Istanza di CONDONO EDILIZIO (D.L. 30/09/2003 N. 269 – L.R. 20 ottobre 2004 n. 53) relativo ad abuso in località Marina di Carrara – in via Alfio Maggiani, 1641 n° ord. 311 condono – catasto foglio 101 mappale 321
- Osservazioni alla ultima vs. prot. n. 4342 – condono 2004
“311condono”

Il sottoscritto Dott. Arch. CLAUDIO ROCCA , nato a CARRARA (MS) il 27/07/1959 e residente a CARRARA (MS) in via S. FRANCESCO n° 8 (C.F. RCCCLD59L27B832T), iscritto all'Albo Professionale dei ARCHITETTI della provincia di MASSA - CARRARA al n° 195, con studio professionale in CARRARA (MS), piazza II GIUGNO n° 14 (tel 0585/75551 - fax 0585/75551 e-mail claudiorocca@yahoo.it), in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Rocca Luigi, nato a Carrara (MS) il 06/10/1949 e residente in Marina di Carrara (MS), Via Alfio Maggiani n° 161 (C.F. RCCLGV49RO6B832A) in qualità di proprietario

TRASMETTE

le osservazioni alla ultima vs. prot. n. 4342 – condono 2004 “311condono” : 'istanza di titolo abilitativo in sanatoria, presentata dal Sig. Rocca Luigi, ai sensi del D.L. 30.09.03 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 N. 326 e s.m., nonché della L.R. 20.10.2004 n. 53 relativa a RICAVO UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321

Carrara 07.03.2007

prot. 4342/04 del 0.3.07	Il tecnico
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	Architetto
SIG. <i>[Signature]</i>	(Dott. Arch. CLAUDIO ROCCA)
IL DIRIGENTE LI	A/a Claudio

Oggetto: Osservazioni alla ultima vs. prot. n. 4342 – condono 2004 “311condono”

Per l'istanza di titolo abilitativo in sanatoria, presentata dal Sig. Rocca Luigi, ai sensi del D.L. 30.09.03 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 N. 326 e s.m., nonché della L.R. 20.10.2004 n. 53 relativa a RICA VO UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321, il Nucleo di Valutazione nella seduta n. 2 del 19/01/2007, si è così espresso :

“Vista la documentazione allegata all'istanza di condono e l'esito del sopralluogo della U.O. Controllo del Territorio effettuato in data 14/01/2007 da cui risulta che il cambio di destinazione d'uso non si era sicuramente concretizzato alla data del 31/03/2003 e neppure alla data del sopraccitato sopralluogo, si esprime parere favorevole, limitatamente alle sole opere edilizie di manutenzione straordinaria”.

Non si ritiene fondata la motivazione adottata dal nucleo di valutazione in quanto i termini di concessione della sanatoria tendono a stabilire che se l'oggetto del condono riguarda opere interne ad edifici già esistenti si intendono ultimate le opere stesse quando queste siano state ultimate funzionalmente.

Per meglio definire cosa intenda il legislatore con le opere *ultimate funzionalmente* si prende a riferimento la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1198, che così stabilisce :

“Le opere interne abusive per essere complete debbono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate, e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro funzionalità, intesi come le strutture base occorrenti alla loro destinazione d'uso. Tra tali strutture rientrano, pertanto, le tramezzature divisorie e le aperture di vani, ma non l'intonaco, le rifiniture, la esecuzione degli allacci (allacci e non impianti) idrici ed elettrici.”

Così come è stato sicuramente rilevato in sede di sopralluogo della U.O. Controllo del Territorio, effettuato in data 14/01/2007, gli elementi essenziali sopraccitati (cioè le tramezzature divisorie, le aperture dei vani) sono state eseguite e definiscono pertanto la funzionalità occorrenti alla nuova destinazione d'uso.

Senza contare che l'esecuzione degli impianti tecnici era già stata effettuata : l'impianto termo-idraulico e l'impianto elettrico risultano effettivamente realizzati.

Ed osservando lo schema degli impianti tecnici si può senz'altro rilevare la destinazione d'uso dei locali stessi : l'impianto idraulico evidenzia chiaramente dove è posizionato il locale destinato a bagno, e il locale destinato a cucina.

Pertanto, ritenendo che l'insieme delle opere interne necessarie al cambio di destinazione d'uso (vedi *“le strutture base occorrenti alla loro destinazione d'uso”*) siano state ultimate permettendone l'uso in relazione alla loro funzionalità, si chiede che

l'istanza di titolo abilitativo in sanatoria, presentata dal Sig. Rocca Luigi, relativa a RICA VO UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321 venga accolta in senso integrale con l'accoglimento dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali e abitativi.

Allegati :

- a) - Estratto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1198
- b) - Copia della ultima vs. prot. n. 4342 - condono 2004 "311condono"

Carrara 07/03/2007

arch. Rocca Claudio
195
Sezione
A/a

Architetto
ROCCA
Claudio





GIUFFRE'
EDITORE

Juris data

Archivio selezionato : Giurisprudenza

Documento n. 17 di 24



EDILIZIA E URBANISTICA
Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali
condono edilizio

Le opere interne abusive per essere complete debbono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate, e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro funzionalità, intesi come le strutture base occorrenti alla loro destinazione d'uso. Tra tali strutture rientrano, pertanto, le tramezzature divisorie e le aperture di vani, ma non l'intonaco, le rifiniture, la esecuzione degli allacci (allacci e non impianti) idrici ed elettrici. Pertanto in mancanza del completamento funzionale del manufatto, nessun silenzio assenso si forma, alla scadenza del biennio, sulla domanda di condono.

Consiglio Stato , sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1198

Paneray c. Com. Cuneo

Comuni Italia 1998, 770 (s.m.)

Giur. it. 1998, 802



COMUNE DI CARRARA
Settore Assetto del Territorio/Urbanistica

Prot.n. 4342

condono 2004 "311CONDONO"

Prot. n. 355

RACCOMANDATA A.R.

A ROCCA LUIGI
VIA MAGGIANI 161
54036 MARINA DI CARRARA

OGGETTO: Istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del D.L. 30.09.03 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e s.m., nonché della L.R. 20.10.2004 n. 53 relativa a RICAVO DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.

Con riferimento all'istanza di sanatoria da Lei presentata in data 13/12/2004, pervenuta al prot. n. 49893 / 4342, si comunica che la pratica è stata esaminata da parte del Nucleo di Valutazione nella seduta n. 2 del 19/01/2007, che si è così espresso:

" Vista la documentazione allegata all'istanza di condono e l'esito del sopralluogo della U.O. Controllo del Territorio effettuato in data 17/01/2007 da cui risulta che il cambio di destinazione d'uso non si era sicuramente concretizzato alla data del 31/03/2003 e neppure alla data del sopraccitato sopralluogo, si esprime parere favorevole, limitatamente alle sole opere edilizie di manutenzione straordinaria "

Sulla base di tali elementi, si comunica che l'Ufficio si accinge a disporre il diniego della domanda in oggetto per la parte non sanabile dell'intervento, limitatamente alla richiesta di cambio d'uso.

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990 e successive modifiche, è consentita la presentazione di osservazioni, da prodursi entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Le osservazioni:

- a) devono essere presentate in forma scritta al Settore Assetto del territorio-Urbanistica;
- b) possono essere presentate personalmente o trasmesse per posta o via telefax al numero 0585/641296;
- c) possono essere eventualmente corredate da documenti che permettano di valutare al meglio gli eventuali elementi nuovi rappresentati.

Nella lettera di trasmissione delle osservazioni devono essere specificati i riferimenti del protocollo generale riportati nella presente comunicazione.

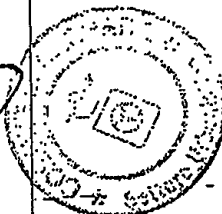
La presentazione delle osservazioni e dei documenti illustrativi delle stesse comporterà ulteriori valutazioni in sede istruttoria.

Questa comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine che le è stato evidenziato (dieci giorni dal ricevimento della stessa).

Al fine di rendere più rapide e sicure le operazioni di invio, si consiglia di produrre personalmente i documenti o di trasmettere la documentazione via telefax al numero 0585/641296.

Carrara, 19/02/2007

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il Sottoscritto	CODICE FISCALE
	RCCLGV49RO6B832A
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
ROCCA LUIGI	CARRARA (MS)
COMUNE DI RESIDENZA	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
54033 CARRARA (MS)	ALFIO MAGGIANI N° 161

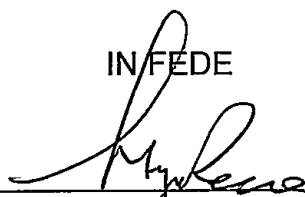
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

Che ai sensi dell'allegato n. 1 del D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2003, ho provveduto ad effettuare la denuncia ai fini I.C.I. e T.A.R.S.U. relativamente all'unità immobiliare interessata a CONDONO EDILIZIO (D.L. 30/09/2003) N: 269 – L.R. 20 ottobre 2004 n. 53) : u.i.u. identificata al N.C.E.U. FG. 101 mappale 321 sub. 2 cat. A/3 classe 2

Carrara, 27/09/2006

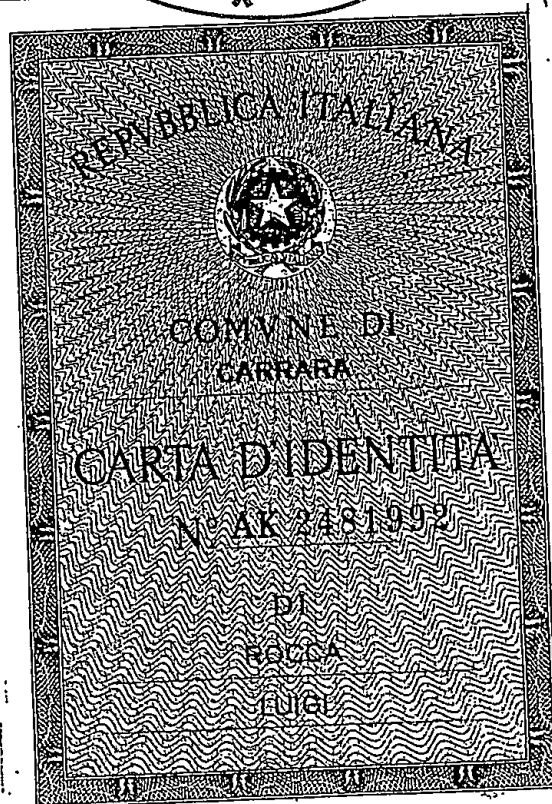
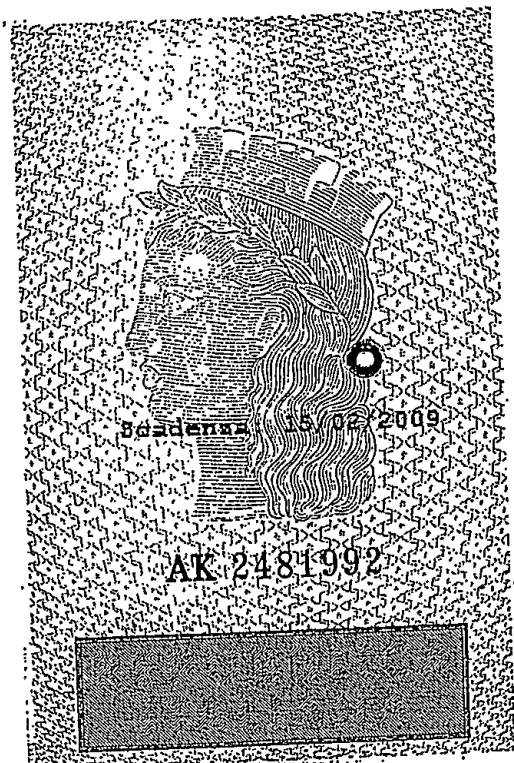
IN FEDE


(firma)

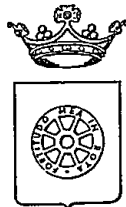
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.

Cognome **ROCCA**
 Nome **LUIGI**
 nato il **06/10/1949**
 (atto n. **287** P. **1** S. **A**)
 a **CARRARA (MS)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CARRARA (MS)**
 Via **VIA S. MAGGIORIE N. 151**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **COMMERCIANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.70**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari


 Firma del titolare *[Signature]*
CARRARA (MS) **18/02/2004**
D'ORDINE DEL SINDACO
 Imposta di BOLZONARIO INCARICATO
 Indice S.M. (Dr. Franco Fabrizi)
 Imposta
 dovuta
 al Comune
 € 5,25

Prot. 36704
17-08-06



COMUNE DI CARRARA
Settore Assetto del Territorio/Urbanistica

Prot. 49893 / 4342 del
RACCOMANDATA A.R.

Spett. **ROCCA LUIGI**
VIA MAGGIANI 161 - 54036 MARINA DI CARRARA

CONDONO EDILIZIO (D.L. 30/9/2003 N. 269 - L.R. 20 ottobre 2004 n. 53).

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta documentazione integrativa.

Abuso in localita' **MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161** n° ord. **311CONDONO - catasto foglio 101 mappale 321**

(da citare sempre nelle trasmissioni documenti o comunicazioni al Settore Assetto territorio/Urbanistica)

Con la presente si comunica che e' stato avviato il procedimento relativo all'istanza di condono edilizio da Lei avanzata in data 17/12/2004 e che e' stata accertata l'impossibilita' a procedere alla definizione della stessa in quanto, dall'istruttoria, e' emerso che non e' stata corredata della documentazione obbligatoria prevista ai sensi di legge che, nel caso in esame, risulta essere:- **marca da bollo €. 11/00;**

Inoltre, al fine di poter procedere alla definizione del procedimento avviato, si richiede la seguente ulteriore documentazione: - **Elaborati grafici completi di stralcio di mappa catastale, piante, prospetti, sezioni e schema superfici e volumi. Il tutto in triplice copia a firma di tecnico abilitato;**

- **relazione tecnica con descrizione dell'abuso, qualificazione dell'intervento in relazione alla tipologia adottata per il conteggio dell'oblazione e degli oneri concessori e indicazione estremi di licenza/conc. edilizia/condoni edilizi di legittimazione della volumetria esistente su cui e' stato operato illecito edilizio oggetto di richiesta di titolo abilitativo in sanatoria a firma di tecnico abilitato;**

- **certificazione catastale attestante l'avvenuta denuncia di variazione conseguente l'illecito edilizio e copia planimetrie;**

L'accoglimento della domanda di condono edilizio e' altresì sottoposto al parere obbligatorio degli Enti o uffici preposti alla tutela dei seguenti Vincoli: - **Vincolo Paesagistico - parere del Collegio di Esperti;** . Pertanto si richiede di produrre l'idonea documentazione prevista dalle norme vigenti.

Il rilascio della sanatoria dell'illecito edilizio è inoltre subordinato alla produzione di copia delle autorizzazioni o nulla osta da parte dei seguenti Enti : .

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'allegato n. 1 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003, e' condizione indispensabile, ai fini del rilascio della sanatoria dell'illecito edilizio, l'avvenuta denuncia ai fini I.C.I. e T.A.R.S.U. relative all'unità immobiliare interessata.

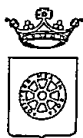
La documentazione di cui sopra dovra' essere trasmessa a questo Settore entro e non oltre il 30 settembre 2006. In difetto, l'istanza sara' respinta e sara' avviato il procedimento sanzionatorio prescritto dagli artt. 132 e seguenti della L.R. 03 gennaio 2005 n° 1 per la realizzazione di opere in assenza/difformita' dal permesso di costruire o della Denuncia di Inizio dell'Attività' .

Ai sensi della L. 241/90 e s.m., si comunica che :

- il Responsabile del Procedimento e' : **Geom. C. Marchi.**

- gli Uffici del Settore sono aperti il **MARTEDI** e **GIOVEDI** dalle ore 9.00 alle ore 12.00





COMUNE DI CARRARA

Settore Assetto del Territorio/Urbanistica

Prot.n. 4342

condono 2004 "311CONDONO"

Prot. 10355

80-2-07.

RACCOMANDATA A.R.

A ROCCA LUIGI
VIA MAGGIANI 161
54036 MARINA DI CARRARA

OGGETTO: Istanza di titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del D.L. 30.09.03 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e s.m., nonché della L.R. 20.10.2004 n. 53 relativa a RICA VO DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.

Con riferimento all'istanza di sanatoria da Lei presentata in data 13/12/2004, pervenuta al prot. n. 49893 / 4342, si comunica che la pratica è stata esaminata da parte del Nucleo di Valutazione nella seduta n. 2 del 19/01/2007, che si è così espresso:

" Vista la documentazione allegata all'istanza di condono e l'esito del sopralluogo della U.O. Controllo del Territorio effettuato in data 17/01/2007 da cui risulta che il cambio di destinazione d'uso non si era sicuramente concretizzato alla data del 31/03/2003 e neppure alla data del sopraccitato sopralluogo, si esprime parere favorevole, limitatamente alle sole opere edilizie di manutenzione straordinaria "

Sulla base di tali elementi, si comunica che l'Ufficio si accinge a disporre il diniego della domanda in oggetto per la parte non sanabile dell'intervento, limitatamente alla richiesta di cambio d'uso.

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990 e successive modifiche, è consentita la presentazione di osservazioni, da prodursi entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Le osservazioni:

- a) devono essere presentate in forma scritta al Settore Assetto del territorio-Urbanistica;
- b) possono essere presentate personalmente o trasmesse per posta o via telefax al numero 0585/641296;
- c) possono essere eventualmente corredate da documenti che permettano di valutare al meglio gli eventuali elementi nuovi rappresentati.

Nella lettera di trasmissione delle osservazioni devono essere specificati i riferimenti del protocollo generale riportati nella presente comunicazione.

La presentazione delle osservazioni e dei documenti illustrativi delle stesse comporterà ulteriori valutazioni in sede istruttoria.

Questa comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine che le è stato evidenziato (dieci giorni dal ricevimento della stessa).

Al fine di rendere più rapide e sicure le operazioni di invio, si consiglia di produrre personalmente i documenti o di trasmettere la documentazione via telefax al numero 0585/641296.

Carrara, 19/02/2007

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi



✓ Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

[illegible]

Data di spedizione 21 FEB. 2007 Dall'ufficio postale di _____

Destinatario ROCCA LUIGI

Via MAGGIANI 1/b1

C.A.P. 51036 Località MAINA DI CARANA

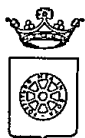
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'Ufficio
di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

Prot. urb. 4342/49893
del 30 maggio 2008
Archiviazione n° 44NA/2008

RACCOMANDATA A.R.

prot. 24822
03/05/08

Al Sig. ROCCA LUIGI
VIA MAGGIANI 161
54036 MARINA DI CARRARA

e p.c. Studio Architettura ROCCA
P.zza due Giugno, 14
54033 CARRARA

OGGETTO: Richiesta di Cond. Edilizio anno 2004 - Comunicazione Diniego e ARCHIVIAZIONE.

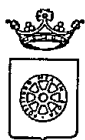
Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 17/12/2004 con la quale si richiedeva Condonò Edilizio ai sensi del D.lgs. n. 269 del 30/09/2003, convertito in Legge n. 326 del 24/11/2003, riguardante lavori di: RICAPO DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE sito in MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 fog. 101 e mapp. si trasmette in allegato il provvedimento di diniego ed archiviazione dell'istanza stessa.

Carrara , li 30 maggio 2008



Il Dirigente Settore Urbanistica-SUAP
Claudio Bacicalupi

COMUNE DI CARRARA -54033 piazza Due Giugno,1
Settore Urbanistica (U.O Servizi Amministrativi-R.Luisi)
Tel. 0585.641.238 -Fax 0585.641296 - e-mail - rpezzica@comune.carrara.ms.it



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e SUAP

Prot. n. 4342 /49893
del 30 maggio 2008
Archiviazione n° 44NA/2008

OGGETTO : Diniego ed Archiviazione istanza Sig. ROCCA LUIGI

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza di Cond. Edilizio n° 311CONDONO del 17/12/2004 presentata dal Sig. ROCCA LUIGI in data 17/12/2004 , con la quale si richiedeva la sanatoria ai sensi del D.lgs. n. 269 del 30/09/2003, convertito nella Legge n. 326 del 24/11/2003, per lavori di RICAVO DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato in MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al fg. 101 e mapp. 321 ;

DATO atto che il Nucleo di valutazione nella seduta n° 2 del 19/01/2007 ha espresso in merito il seguente parere: "Vista la documentazione allegata all'istanza di condono e l'esito del sopralluogo della U.O. Controllo del Territorio effettuato in data 17/01/2007 da cui risulta che il cambio di destinazione d'uso non si era sicuramente concretizzato alla data del 31/03/2003 e neppure alla data del sopraccitato sopralluogo, si esprime parere favorevole, limitatamente alle sole opere edilizie di manutenzione straordinaria"

DATO atto che in data 19/02/2007 il Sig. ROCCA LUIGI è stato invitato a presentare specifiche osservazioni ed eventuali documenti correlati ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m. per un'ulteriore valutazione in fase di istruttoria;

CONSIDERATO che l'ulteriore sviluppo dell'istruttoria realizzato sulla base delle osservazioni presentate dal Sig. ROCCA LUIGI in data 07/03/2007 ha peraltro evidenziato la sussistenza dei seguenti elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

VISTA la determinazione della G.M. n° 48 del 09/06/1988;

VISTO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione n° 16 del 23/05/2008 **"ESAMINATE LE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE E RITENUTO CHE LE STESSE NON APPORTINO ELEMENTI CHE POSSANO DETERMINARE UNA DIVERSA VALUTAZIONE, SI CONFERMA IL PARERE PRECEDENTEMENTE ESPRESSO"** ;

DISPONE

il **DINIEGO** e conseguentemente l'**ARCHIVIAZIONE** dell'istanza presentata dal Sig ROCCA LUIGI in narrativa citata per le motivazioni indicate in premessa.

Avvertenze : Avverso il presente atto ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

Carrara lì 30 maggio 2008.

Il Dirigente Settore Urbanistica-SUP
Claudio Bacicalupi

Si fa presente che la pratica in oggetto è depositata presso la Segreteria del Settore Urbanistica aperta al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

335/6688848

STUDIO ARCHITETTURA ROCCA

54033 CARRARA PIAZZA II GIUGNO 14 TEL 058575415 FAX 058575551 e-mail: claudiorocca@yahoo.it

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
U.O. CONTROLLO DEL TERRITORIO
c.a. dott.ssa Michela ROSSI

COMUNE DI CARRARA	
17 AGO. 2009	Cal. 1/3 6 AGO. 2009
Prot. n. 39981	

Oggetto: condono 2004 "311condono" a nome Sig. Luigi Rocca.

In riferimento ai colloqui intercorsi ed allo scopo di chiarire quanto già espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta n. 2 del 19/01/2007, vista l'istanza verso il Tribunale Amministrativo della Toscana, trasmetto in allegato copia della dichiarazione giurata della Sig.ra Cesarina GIROMELLA e del Sig. Filippo CRUDELI in merito all'avvenuta mutazione di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di richiesta di sanatoria.

Ritengo quindi che l'insieme delle opere interne necessarie al cambio di destinazione d'uso siano state ultimate permettendone l'uso in relazione alla loro funzionalità prima del 31 marzo 2003, e chiedo che l'istanza di titolo abilitativo in sanatoria, presentata dal Sig. Rocca Luigi, relativa a RICA VO UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ubicato a MARINA DI CARRARA VIA MAGGIANI 161 catastalmente censito al foglio 101 mappale 321 venga accolta in senso integrale con l'accoglimento dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali e abitativi.

Distinti saluti,

Allegati :

a) - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

arch. Rocca Claudio

Architetto
ROCCA
Claudio

Carrara 06/08/2009

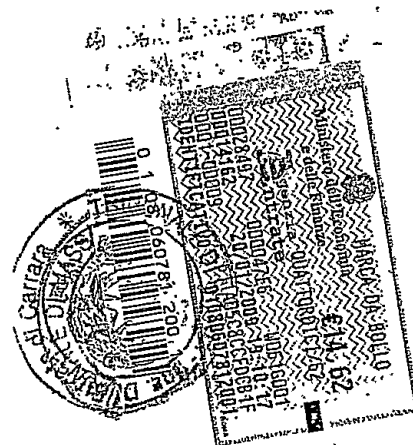
prot. 4342	del 8.8.09
ASSESSORE RESPONSABILE	
Sig. Rossi	
IL DIRIGENTE	LI



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Distaccata di Carrara

ATTO DI NOTORIETA'



Il 21.1.2009

Allo scopo di porre in essere, mediante attestazione giudiziale, la verità di-quanto andrà qui appresso a specificarsi a richiesta di
LUCIANI CLAUDIA nata a Carrara il 12.9.1951 e residente ivi Via
A.Maggiani 161

sono personalmente comparsi i testimoni appresso generalizzati, ciascuno dei quali viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, con invito a rendere la seguente dichiarazione:

" Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Successivamente gli stessi richiesti delle loro generalità hanno risposto essere e chiamarsi:

. Giromella Cesarina nato a Carrara il 2.1.1929 ed ivi residente in Via
A.Menconi 2

Crudeli Filippo nata a Carrara il 9.8.1934 ed ivi residente in Via Venezia

Dopo di che gli stessi, tutti testi noti, idonei e non interessati nel presente atto hanno reso, sia separatamente che concordemente la seguente

DICHIARAZIONE

Noi condeponenti, sia per conoscenza diretta che per pubblica costante notorietà, possiamo attestare :-----

La sig.ra Giromella Cesarina dichiara: " Quando sono andata ad abitare in affitto nella casa in Marina di Carrara ,Via Alfio Maggiani 161 di Rosio Antonia nel 1969 e vi ho abitato fino al 2002.

La casa il cui proprietario ora è Rocca Luigi aveva un seminterrato di cui usufruivo d'estate in quanto era accessoriato di tutto nel senso di acqua,gas lavandino e bagno nonché cucina e due camere e completo di tutte le porte e finestre.

Il sig. Crudeli Filippo dichiara: conosco il seminterrato in questione perché spesso ero ospite e mi sono trovato spessissimo nello stesso a cena E' un appartamento con cucina, camere bagno e riscaldamento.

L.C.S

Giromella Cesarina

Filippo Crudeli
Luigi Rocca

Il Cancelliere

Maria Rosa Guido



TRIBUNALE DI Carrara
Sez. Distaccata di CARRARA

Copia conforme all'originale

Carrara il 24.1.2007

IL CANCELLIERE C⁴
(Maria Rosa Guido)

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

C O P I A

RICORSO

del Sig. ROCCA LUIGI, cod. fisc. RCC LGU 49R06 B832 A, nato a Carrara (MS), il 6 ottobre 1949, residente in Marina di Carrara, Via Ruga Alfio Maggiani n. 161, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Lenzetti del foro di Massa Carrara e presso di lui elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Servi n. 38 (Studio Gracili e Associati), in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce al presente atto,

contro
il COMUNE di CARRARA (MS), in persona del Sindaco *pro-tempore*,

per l'annullamento:

- 1) ~~del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Urbanistica-SUAP datato 30 maggio 2008, prot. n. 4342/49893, notificato in data 6 giugno 2008, con il quale è stato disposto il diniego e la conseguente archiviazione dell'istanza di condono edilizio "n° 311CONDONO" del 17 dicembre 2004;~~
- 2) per quanto occorrer possa: ~~del verbale (non notificato, né comunicato) datato 17 gennaio 2007 e relativo al sopralluogo effettuato in data 15 gennaio 2007 dalla U.O. Controllo del Territorio; dei pareri (non notificati, né comunicati) espressi dal Nucleo di Valutazione, nella seduta n. 2 del 19 gennaio 2007 e nella seduta n. 16 del 23 maggio 2008; della comunicazione dei motivi ostativi, all'accoglimento dell'istanza datata 19 febbraio 2007, prot. n. 4342;~~
- 3) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo, ancorché -con riserva di motivi aggiunti- non conosciuto.

PREMESSE DI FATTO

- 1) In virtù di contratto di compravendita a rogito Notaio Giulio Faggioni di Carrara, sottoscritto in data 23 aprile 2003, registrato a Carrara in data 29

aprile 2003 al n. 501 e trascritto alla Conservatoria di Massa in data 30 aprile 2003 al n. 3264, il ricorrente ha acquistato dalla Sig.ra Rosio Antonia una casa di civile abitazione sita in Marina di Carrara, Via Ruga Alfio Maggiani (già Corso Umberto) n. 161, distinta nel N.C.E.U. di Carrara al foglio 101, mappale 321 (ex mappali 4754/c e 4754/d), piano T, zona censuaria 1, Categoria A/2, classe 3[^], vani 5, rendita 516,46.

~~La casa, realizzata in virtù di regolare permesso di costruzione n. 1581 del 14 gennaio 1963 rilasciato dal Comune di Carrara agli originari proprietari, Sigg.ri Maggiani Daniele e Maggiani Alfreda, comprendeva al piano seminterrato un locale accessorio indiretto destinato ed adibito a cantina.~~

L'immobile costituisce prima ed unica casa dell'odierno ricorrente, il quale vi risiede stabilmente.

2) Con istanza inviata per posta al Comune di Carrara in data 10 dicembre 2004 (prot. comunale n. 49893 del 13 dicembre 2004) l'odierno ricorrente -ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326, e della L.R.T. 20 ottobre 2004 n. 53- domandava il condono edilizio per aver trasformato il piano seminterrato in un'unità immobiliare indipendente ed autonoma destinata a civile abitazione, con predisposizione completa degli impianti tecnologici ed idrosanitari.

All'istanza il richiedente allegava la seguente documentazione: attestazione del versamento dell'oblazione; attestazione del versamento degli oneri concessori; dichiarazione ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000 relativa ai carichi penali pendenti; dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 relativa alla descrizione delle opere ed allo stato dei lavori; n. 4 fotografie.

4) Con raccomandata del 17 agosto 2006, prot. n. 49893/4342, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio/Urbanistica invitava il richiedente ad integrare, entro e non oltre il 30 settembre 2006, la pratica di condono con la seguente documentazione: *<<marca da bollo da € 11,00; elaborati grafici completi di stralcio di mappa catastale, piante, prospetti, sezioni e schema superfici e*

volumi; relazione tecnica con descrizione dell'abuso, qualificazione dell'intervento in relazione alla tipologia adottata per il conteggio dell'oblazione e degli oneri concessori e indicazione degli estremi di licenza/concessione edilizia/condoni edilizi di legittimazione della volumetria esistente su cui è stato operato l'illecito edilizio di richiesta di titolo abilitativo in sanatoria; certificazione catastale attestante l'avvenuta denuncia di variazione conseguente l'illecito edilizio e copia planimetrie>>.

5) In data 20 settembre 2006 il richiedente, tramite il proprio tecnico di fiducia, Arch. Claudio Rocca di Carrara, provvedeva ad integrare la pratica, depositando tutta la documentazione richiesta dal Comune, nonché la dichiarazione di avvenuta denuncia ai fini ICI e TARSU relativa all'unità immobiliare interessata dall'istanza di condono.

Nella documentazione integrativa presentata dall'odierno ricorrente veniva, tra l'altro, espressamente precisato e comprovato che:

- - l'unità immobiliare oggetto dell'istanza di condono era stata inserita (come unità immobiliare autonoma) nel N.C.E.U. del Comune di Carrara al foglio 101, mappale 321, sub. 2, Cat. A/3, classe 2;
- - l'unità immobiliare oggetto di sanatoria era composta da una cucina, un bagno, un locale disimpegno e una camera matrimoniale;
- l'intervento oggetto di sanatoria (mutamento di destinazione d'uso da cantina a civile abitazione con accesso indipendente mediante opere edilizie interne e senza incremento di superficie e di volume) doveva essere qualificato come <<ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380/2001 realizzata in assenza o in difformità dal titolo edilizio abilitativo>> e rientrava, pertanto, nella Tipologia 3 di cui all'Allegato 1 del D.L. n. 269/2003 cit.

6) Come risulta dalla scheda relativa all'istruttoria della pratica (ottenuta in copia dal ricorrente a seguito di specifica istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 23 luglio 2008), l'istruttore tecnico

comunale provvedeva alla determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, nonché a determinare le somme che il richiedente avrebbe dovuto ancora versare come conguaglio (ovvero tenendo conto di quelle dallo stesso già versate).

7) Nella riunione n. 48 del 20 ottobre 2006, tuttavia, il Nucleo di Valutazione decideva di fare eseguire -non meglio precisati- *<<accertamenti tecnici>>* prima di esprimere il proprio parere sulla pratica.

8) In data 15 gennaio 2007 un tecnico del Settore Assetto del Territorio/Urbanistica effettuava un sopralluogo, i cui esiti erano descritti nell'apposito verbale del 17 gennaio 2007, al quale, peraltro, venivano allegate n. 7 fotografie.

9) Nella seduta n. 2 del 19 gennaio 2007 il Nucleo di Valutazione esprimeva parere favorevole, ma *<<limitatamente alle sole opere edilizie di manutenzione straordinaria>>*, dato che dalla documentazione acquisita e dal sopralluogo effettuato in data 15 gennaio 2007 sarebbe risultato che *<<il cambio di destinazione d'uso non si era sicuramente concretizzato alla data del 31/3/2003 e neppure alla data del sopracitato sopralluogo>>*.

10) Con nota datata 19 febbraio 2007, prot. n. 4342, richiamato il parere del Nucleo di Valutazione di cui al punto precedente, venivano comunicati all'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza di condono.

11) In data 7 marzo 2007 il tecnico di fiducia del ricorrente depositava in Comune osservazioni scritte e documenti, sulla scorta dei quali insisteva per l'accoglimento dell'istanza di condono.

12) Nella riunione n. 16 del 23 maggio 2008 la questione tornava al vaglio del Nucleo di Valutazione, il quale, *<<esaminate le controdeduzioni presentate e ritenuto che le stesse non apportino elementi che possano determinare una diversa valutazione>>*, confermava il parere precedentemente espresso.

13) Con provvedimento del 30 maggio 2008, prot. n. 4342/49893, notificato in data 6 giugno 2008, il Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP disponeva il diniego e, conseguentemente, l'archiviazione dell'istanza di condono presentata dal Sig. Rocca Luigi.

* * *

I provvedimenti in questa sede impugnati sono gravemente ingiusti e manifestamente illegittimi e, pertanto, devono essere annullati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, del buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, Cost.).

Il provvedimento di diniego e di archiviazione dell'istanza di condono notificato dal Comune di Carrara è motivato unicamente con il richiamo ai due pareri resi dal Nucleo di Valutazione: il primo espresso nella seduta n. 2 del 19 gennaio 2007 ed il secondo reso nella seduta n. 16 del 23 maggio 2008 a seguito delle osservazioni formulate dal richiedente in merito alle ragioni ostative all'accoglimento della propria istanza prospettate nel c.d. preavviso di rigetto.

Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi di provvedimento motivato per relationem ovvero mediante il richiamo di atti e/o provvedimenti diversi.

La giurisprudenza, come noto, ha più volte ribadito che il provvedimento che fonda la propria motivazione sul contenuto di altri atti e/o provvedimenti può ritenersi adeguatamente e sufficientemente motivato soltanto laddove gli atti e/o provvedimenti richiamati siano sufficientemente motivati.

Ciò, chiaramente, allo scopo di assicurare che, mediante il vaglio della motivazione dell'atto e/o provvedimento richiamato, sia possibile ricostruire

l'iter logico-giuridico che ha condotto la P.A. ad adottare (anche) il provvedimento richiamante¹.

Nel caso di specie, tuttavia, i pareri del Nucleo di Valutazione sui quali, per sua stessa ammissione, si fonda il provvedimento di diniego e di archiviazione in questa sede avverso sono privi di adeguata o sufficiente motivazione.

Con la conseguenza che anche il provvedimento finale è viziato da carenza di motivazione.

Ed in effetti il parere reso nella seduta n. 2 del 19 gennaio 2007 non spiega affatto le ragioni per le quali, secondo il Nucleo di Valutazione, alla data imposta dalla legge il cambio di destinazione d'uso non si sarebbe concretizzato.

- E', oltremodo, incontestabile che tale parere si limita, a sua volta (in una sorta di motivazione *per relationem* a catena), a richiamare il verbale relativo al sopralluogo effettuato da un tecnico comunale in data 15 gennaio 2007.

E, allora, per ricostruire le motivazioni che sostengono il diniego impugnato è necessario ed imprescindibile esaminare il contenuto del suddetto verbale.

Il tecnico comunale scrive: <<*Da quanto verificato in loco, allo stato attuale l'immobile risulta corrispondere alle misure riportate sugli elaborati grafici allegati all'istanza di sanatoria, per quanto riguarda le finiture l'immobile si presenta con muri intonacati al civile e pitturati a tempera, pavimento in moquette, infissi in legno, impianto elettrico e termo-idraulico, porte in legno tamburato*>>.

Da quanto sopra si ricava, quindi, che alla data del sopralluogo l'immobile oggetto di istanza di condono era:

¹ <<*La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella concreta individuazione degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali l'autorità amministrativa si è determinata, così da rendere palese l'iter logico-giuridico seguito ai fini dell'emanazione di un determinato provvedimento amministrativo, assicurando, per un verso, le esigenze di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e, per altro verso, consentendo la più efficace tutela a chi dal predetto provvedimento amministrativo sia stato inciso, a ciò provvedendo mediante la predisposizione delle più adeguate difese*>>: così, alla lettera, Cons. St., Sez. IV, 31 ottobre 2006 n. 6464.

- a) di dimensioni perfettamente identiche a quelle riportate nella domanda di condono;
- b) con muri intonacati e pitturati;
- c) con pavimento in moquette;
- d) dotato di infissi e porte in legno;
- e) dotato di impianto elettrico e termo-idraulico.

Osservazioni, all'evidenza, meramente descrittive.

Null'altro.

Nessuna indicazione (neanche una sola parola) è riferita (né nel verbale di sopralluogo, né nel primo parere del Nucleo di Valutazione) alle ragioni in base alle quali si sarebbe potuto affermare, peraltro con certezza, che alla data del 31 marzo 2003 (e, addirittura, alla data del sopralluogo) l'immobile non aveva destinazione residenziale.

Il difetto di motivazione è macroscopico ed ingiustificabile.

Ancora più grave e decisiva appare tale assoluta carenza di motivazione nel secondo parere del Nucleo di Valutazione e nel provvedimento finale di diniego: atti adottati dopo che (evidentemente invano) l'odierno ricorrente - nelle osservazioni scritte presentate a seguito del preavviso di rigetto - aveva tentato (peraltro con puntuali richiami giurisprudenziali) di sostenere la legittimità della propria richiesta.

E', infatti, incontestabile che a fronte di tali argomentate e documentate osservazioni sia il Nucleo di Valutazione (nel parere del 23 maggio 2008) che il Dirigente (nel provvedimento di diniego) si siano limitati ad affermare che le stesse non apportavano elementi di novità all'istruttoria effettuata.

Senza, ancora una volta, spiegarne minimamente le ragioni.

Da qui i vizi lamentati.

2) Travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore aspetto. Violazione degli artt. 10 bis, ultimo inciso, e 10, lett. b), L. n. 241/1990 e s.m.i.

Poiché il provvedimento finale di diniego e di archiviazione (al pari, peraltro, del parere reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta n. 16 del 23 maggio 2008) non ha tenuto in alcuna considerazione le argomentate e documentate osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, sussiste nel caso di specie anche un'evidente violazione degli obblighi puntualmente previsti dall'10 bis, ultimo inciso, e dall'art. 10, lett. b), L. n. 241/1990 e s.m.i.

Infatti la più autorevole giurisprudenza è concorde nell'affermare che *<<nella motivazione di un provvedimento amministrativo deve risultare traccia della valutazione delle osservazioni presentate dal privato che partecipa al procedimento>>*².

Né può, ovviamente, ritenersi sufficientemente adempiuto l'obbligo *de quo* con la mera indicazione di avere “visto” e/o “esaminato” le controdeduzioni del ricorrente e di ritenere che le stesse non apportino alcun elemento di novità all'istruttoria.

Ad oggi, francamente, il ricorrente non è in grado di ipotizzare le ragioni per le quali le richiamate osservazioni non avrebbero apportato all'istruttoria alcun elemento di novità, anche in considerazione del fatto che nel provvedimento finale (nonostante quanto affermato e documentato nelle osservazioni al preavviso di rigetto) nessun cenno è effettuato alle ragioni che avrebbero escluso il mutamento di destinazione d'uso.

In un caso (su tale aspetto) perfettamente identico a quello di specie è stato chiaramente precisato che *<<il provvedimento amministrativo nel quale non si da conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell'avviso ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, limitandosi l'amministrazione ad affermare apoditticamente e con formula di mero stile che “non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole”, è illegittimo, risultando integrata la violazione della*

² Cons. St., Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5365.

norma di cui al predetto art. 10 bis, che richiede, invece, di dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate>>³.

3) Travisamento dei presupposti di fatto. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, 25° c., D.L. 30.09.2003 conv. con L. 24.11.2003 n. 326, dell'art. 39, 1° c., L. 23.12.1994 n. 724, dell'art. 31, 1° e 2° c., L. 28.02.1985 n. 47 e della L.R.T. 20.10.2004 n. 53. ~~Violazione e/o falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 luglio 1985 n. 3357/25.~~ Difetto di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento comunale di diniego e di archiviazione in questa sede impugnato si fonda sul presupposto di fatto, secondo il quale alla data del 31 marzo 2003 (termine massimo entro il quale i lavori e le opere dovevano essere ultimati) e, addirittura, a quella del 15 gennaio 2007 (data del sopralluogo) <<il cambio di destinazione d'uso>> -da cantina ad abitazione- <<non si era sicuramente concretizzato>>.

L'assunto è infondato.

Come noto l'art. 32, D.L. n. 269/2003 conv. con modif. dalla L. n. 326/2003, stabilisce che le disposizioni in materia di sanatoria edilizia (L. n. 47/1985 e s.m.i.) <<si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003>>.

Sul punto, la citata disposizione normativa ha reiterato il dettato dell'art. 39, 1° c., L. n. 724/1994, limitandosi a prorogare la data.

Peraltro, già l'art. 31, 1° c., L. n. 47/1985 legittimava alla richiesta del titolo edilizio in sanatoria <<i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate>> entro una data certa e prestabilita (il 1° ottobre 1983, come noto).

Il richiamato art. 31, tuttavia, al secondo comma precisava che devono intendersi <<ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già

³ TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 dicembre 2006 n. 2988.

esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente>> (la sottolineatura è opera di chi scrive).

Il caso di specie rientra, evidentemente, nell'ipotesi di opere interne realizzate in un edificio già esistente e che ne hanno determinato un mutamento di destinazione d'uso: da locale cantina regolarmente assentito ad unità immobiliare autonoma ed indipendente destinata ad uso residenziale.

Appare, allora, fondamentale e decisivo comprendere il concetto di <<completamento funzionale>> delle opere⁴.

Autorevole e dominante orientamento giurisprudenziale si è, più volte, espresso nel senso che <<la nozione di completamento funzionale va intesa nel senso che l'immobile oggetto dell'intervento deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito, essendo necessario che la parte stessa, benché non ultimata, abbia già acquisito una sua fisionomia e cioè ne siano riconoscibili il disegno progettuale ed il diverso uso cui è destinata>>⁵.

Appare, allora, incontestabile, sulla scorta della documentazione depositata in Comune dall'odierno ricorrente, dell'istruttoria effettuata dall'ufficio e di quanto sarà ulteriormente comprovato in corso di giudizio, che l'unità immobiliare oggetto dell'istanza di condono, alla data del 31 marzo 2003, possedeva e presentava già tutte le opere che ne rendevano possibile un uso (abitazione) diverso da quello assentito (cantina).

L'immobile, infatti, era già chiaramente diviso in più vani, ben individuati e separati (vedi elaborato grafico presentato al Comune in sede di interazione

⁴ Ribadendo un dato normativo assolutamente chiaro ed inconfutabile, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che ai fini della condonabilità o meno delle opere interne ad edifici già esistenti occorre fare riferimento al momento in cui le stesse sono state completate funzionalmente. In tal senso, *ex plurimis*: TAR Liguria, Sez. I, 29 novembre 2007 n. 1988; Cons. St., Sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5212; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 30 novembre 2004 n. 8347; Cons. St., Sez. V, 25 gennaio 1993 n. 167; TAR Toscana, 6 novembre 1987 n. 1326.

⁵ Cons. St., Sez. V, 18 dicembre 2002 n. 7021. *In terminis*: TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 1° dicembre 2004 n. 17812; Cons. St., Sez. V, 21 maggio 1999 n. 592; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 29 settembre 1995 n. 1182.

documentale), destinati a cucina, a bagno, a disimpegno ed a camera matrimoniale.

Alla suddetta data era già stata interamente realizzata la struttura che consentiva un accesso -posto nel lato monti dell'immobile- autonomo ed indipendente al piano seminterrato (quello oggetto di istanza di condono) rispetto all'accesso -posto nel lato mare dell'immobile- attraverso il quale si accede al piano fuori terra (da sempre abilito a civile abitazione).

Alla stessa data erano già state realizzate anche le aperture idonee ad assicurare, ad ogni vano, illuminazione ed aerazione diretta: la circostanza si evince dalle fotografie allegate all'istanza di condono, dalla relazione tecnica a firma dell'Arch. Rocca e dall'elaborato grafico.

Al 31 marzo 2003 erano già stati predisposti tutti gli impianti tecnologici, elettrici e idro-termo-sanitari.

Come correttamente rilevato dal tecnico dell'odierno ricorrente in sede di osservazioni scritte al preavviso di rigetto, l'impianto idraulico, già effettivamente realizzato, evidenziava chiaramente e senza possibilità di errore l'esatto posizionamento del locale destinato a cucina e del locale destinato a bagno.

L'immobile, in sintesi, possedeva un'inequivoca ed autonoma fisionomia, un disegno progettuale ben riconoscibile ed un uso chiaramente diverso da quello di cantina.

E' stato, peraltro, autorevolmente sostenuto che *<<in caso di lavori di mutamento di destinazione d'uso con trasformazione ad uso abitativo, ai fini del rilascio del condono le opere possono considerarsi "completate funzionalmente" con la realizzazione delle tramezzature divisorie preordinate ad isolare gli ambienti dei servizi, le aperture delle relative finestre e la predisposizione degli allacci dell'impianto di riscaldamento, di quello idrico*

e di quello elettrico, in buona sostanza delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l'uso desiderato>>⁶.

Peraltro, secondo altro autorevole orientamento (ancora più favorevole all'odierno ricorrente) ai fini del completamento funzionale rileverebbe la realizzazione delle tramezzature divisorie e delle aperture dei vani, ma non quella dell'intonaco, delle rifiniture e degli allacci (ma non degli impianti) idrici ed elettrici⁷.

A concretizzare il completamento funzionale delle opere è, quindi, necessario (e sufficiente) che le stesse siano individuabili nei loro elementi strutturali e siano giunte ad un grado di completamento che indichi l'identificazione del nuovo assetto del manufatto edilizio in sé e sotto l'aspetto della mutata destinazione e l'incompatibilità dello stesso con l'uso originario, non essendo, per converso, necessario che tali opere siano completate nelle loro finiture⁸.

Così è stato ribadito che *<<nel caso di opere interne abusive con "cambio di destinazione d'uso" ciò che rileva ai fini del rilascio del condono edilizio di cui all'art. 32 comma 25, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. l. 24 novembre 2003 n. 326, è che sia intervenuto il completamento funzionale entro i termini di legge, intendendosi con tale espressione una situazione in cui le opere, pur non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali (quali l'ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, ecc.) e con caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate (per esempio: possibile destinazione a garage, ad uso commerciale, ad uso residenziale, ecc.); cioè l'immobile deve risultare già fornito di opere indispensabili a rendere*

⁶ Così, alla lettera, TAR Liguria, Sez. I, 12 aprile 2007 n. 617. In termini identici si era già espresso Cons. St., Sez. V, 23 maggio 2005 n. 2578, secondo il quale soltanto attraverso la realizzazione delle suddette opere è possibile *<<definire la tipologia edilizia e d'uso per le quali è stato richiesto il condono>>*.

⁷ Cons. St., Sez. V, 25 ottobre 1995 n. 1198.

⁸ TAR Campania, Salerno, Sez. II, 9 gennaio 2007 n. 3. V. anche: TAR Abruzzo, 22 ottobre 2007 n. 837. Alla necessità dell'esistenza di elementi di identificazione della destinazione dell'immobile ad uso abitativo fa espresso riferimento anche Cons. St., Sez. V, 3 luglio 1995 n. 1002.

effettivamente possibile un uso diverso da quello asserito, in modo tale da risultare "incompatibile con l'originaria destinazione" >>⁹.

Pertanto, proprio con riferimento ad un mutamento d'uso con destinazione finale residenziale, il giudice amministrativo di secondo grado ha correttamente precisato che *<<per completamento funzionale deve intendersi la realizzazione delle principali opere necessarie per attuare il mutamento di destinazione, incompatibili con l'originaria destinazione assentita, ancorché non siano ancora stati realizzati gli impianti e le rifiniture di carattere complementare ed accessorio; pertanto gli indicatori principali del completamento funzionale in caso di mutamento d'uso da alberghiero ad abitativo di un edificio sono dati dalla individuazione e definizione degli ambienti costituenti l'unità residenziale e dalla presenza degli impianti per l'installazione della cucina, non occorrendo l'effettiva utilizzazione della nuova destinazione>>¹⁰.*

Pertanto, contrariamente a quanto pare ritenere il Comune di Carrara, ai fini del condono edilizio, non è affatto necessario che, alla data fissata dalla legge, sia concretamente in atto l'effettiva utilizzazione della nuova destinazione¹¹: è sufficiente un'idoneità potenziale del fabbricato così come realizzato a svolgere le funzioni alle quali è destinato¹².

Appare, pertanto, incontestabile come, alla data del 31 marzo 2003, l'unità immobiliare oggetto dell'istanza di condono possedesse tutti i requisiti e le caratteristiche per poter essere definita e ritenuta ultimata, in quanto

⁹ TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 ottobre 2007 n. 837. Negli stessi termini anche TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1° dicembre 2005 n. 12734, secondo il quale, ai fini della valutazione del completamento funzionale e, per l'effetto, dell'accoglimento dell'istanza di condono *<<rileva sicuramente la presenza o meno di servizi igienici e dei connessi impianti idraulici e della rete di fognatura, in quanto rendono l'immobile passibile di un utilizzo non meramente occasionale e temporalmente limitato, bensì continuo>>*. Conforme anche TAR Campania, Salerno, Sez. II, 10 luglio 2003 n. 803.

¹⁰ Cons. St., Sez. V, 4 luglio 2002 n. 3679.

¹¹ Il principio è ribadito anche da Cons. St., Sez. V, 6 maggio 1995 n. 718.

¹² Cons. St., Sez. V, 25 ottobre 1997 n. 1198, secondo il quale è condonabile il fabbricato nel quale sono stati realizzati gli impianti interni, ma non gli allacci degli stessi alle reti pubbliche. Di *<<possibile uso diverso da quello a suo tempo assentito>>* parla esplicitamente anche Cons. St., Sez. V, 14 luglio 1995 n. 1071.

funzionalmente completata: erano, infatti, già predisposti tutti gli impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefono, impianti fognari, ecc.).

Né può sussistere legittimo dubbio sul fatto che, alla data del 31 marzo 2003, l'immobile presentasse una situazione (strutturale e di destinazione) assolutamente incompatibile con quella regolarmente assentita (cantina).

Basti, sul punto, pensare come l'ipotesi di una cantina suddivisa in 3-4 vani autonomi e separati, ciascuno fornito di aperture e di impianti tecnologici ed idrosanitari, possa essere frutto soltanto di pura fantasia e non si riscontri mai nella realtà.

Non di meno, pare opportuno ribadire che la predisposizione degli impianti rilevante ai fini del condono è soltanto quella degli impianti principali e non quella degli impianti complementari e/o accessori¹³.

Appare francamente indiscutibile che le opere realizzate dall'odierno ricorrente fossero tali da permettere l'uso in relazione alla funzione alla quale sono destinate e contenessero, quindi, tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d'uso¹⁴, con la conseguenza che l'immobile era certamente idoneo ad assolvere alle funzioni cui le opere realizzate erano destinate¹⁵.

La *ratio* della sufficienza di un completamento funzionale, in caso di mutamento di destinazione d'uso realizzata con opere interne ad edifici già esistenti, è ben spiegata da una importante pronuncia del Consiglio di Stato: *<<per l'evidente ragione di non incorrere nell'eventuale disparità di trattamento, che potrebbe scaturire tra le ipotesi di nuova costruzione totalmente abusiva -per la cui sanabilità bastano l'esecuzione del rustico ed il completamento della copertura- ed i casi di opere interne con mutamento di*

¹³ Cons. St., Sez. V, 4 luglio 2002 n. 3679.

¹⁴ Sussistevano, pertanto, già alla data del 31 marzo 2003 i presupposti ritenuti necessari dal giudice amministrativo di secondo grado: Cons. St., Sez. V, 4 ottobre 2007 n. 5153; Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2007 n. 3315; Cons. St., Sez. V, 8 maggio 2007 n. 2120; Cons. St., Sez. IV, 16 ottobre 1998 n. 1306; Cons. St., Sez. V, 25 ottobre 1997 n. 1198.

¹⁵ TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 8 aprile 2005 n. 1982.

destinazione d'uso per le quali è appunto sufficiente il completamento funzionale>>¹⁶.

Anche la Circolare del Ministero dei LL.PP. del 30 luglio 1985 n. 3357/25 aveva espressamente precisato che per le opere interne abusive deve aversi riguardo al loro completamento funzionale e *<<che esse, pertanto, possono essere completate al "rustico" e cioè senza le finiture civili>>*, essendo sufficiente che siano *<<tali da permetterne l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate>>*.

Per di più il Comune di Carrara, che pure aveva richiesto integrazioni documentali su tali specifici aspetti, non ha tenuto in alcuna considerazione il fatto che l'unità immobiliare oggetto dell'istanza di condono era stata oggetto di frazionamento catastale, era stata individuata come unità immobiliare autonoma e distinta da quella posta al superiore piano fuori terra ed era stata regolarmente denunciata dal proprietario ai fini ICI e TARSU: tali circostanze sono comprovate dai documenti già inclusi nel fascicolo della pratica edilizia e che, comunque, si producono.

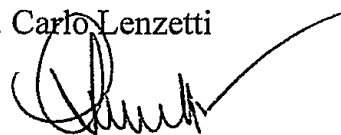
Sussistono, quindi, i vizi di cui in rubrica.

P.Q.M.

il Sig. ROCCA LUIGI, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che, in accoglimento del ricorso, siano annullati tutti gli atti e provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si offre in comunicazione e si produce copia dei documenti richiamati in ricorso, numerati ed indicati in specifico elenco che ne costituisce, ad ogni effetto, parte integrante. Ai sensi dell'art. 13, 6° c., D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i. si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che sarà versato un contributo unificato di € 500,00.

Massa, venerdì 19 settembre 2008.

Avv. Carlo Lenzetti



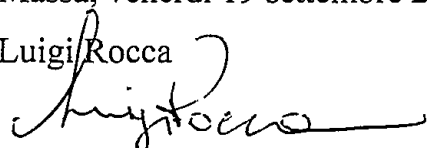
¹⁶ Cons. St., Sez. V, 14 luglio 1995 n. 1071.

Procura speciale alle liti

Io sottoscritto Luigi Rocca delego l'Avv. Carlo Lenzetti del Foro di Massa Carrara a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendogli tutti i poteri e le facoltà previsti dalla legge, nessuno escluso. In particolare conferisco allo stesso il potere di resistere ad eventuali domande riconvenzionali, di proporre -anche ai sensi dell'art. 1, L. n. 205/2000- motivi aggiunti e/o domanda di risarcimento dei danni, di conciliare, di transigere, di rinunciare agli atti ed accettarne rinuncia, di chiamare in causa terzi e/o di integrare il contraddittorio. Eleggo domicilio presso di lui in Firenze, Via dei Servi n. 38 (Studio Gracili & Associati). Dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari.

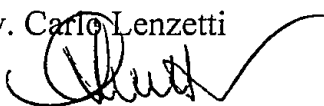
Massa, venerdì 19 settembre 2008.

Luigi Rocca



La firma è vera ed autentica.

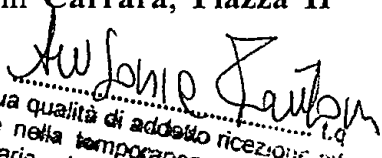
Avv. Carlo Lenzetti



Relazione di notifica

A richiesta del Sig. Luigi Rocca e dell'Avv. Carlo Lenzetti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Carrara ho notificato copia conforme del suesteso ricorso nunti al TAR per la Toscana a:

Comune di Carrara, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato nella residenza comunale, in Carrara, Piazza II Giugno n. 1, consegnandola a

del sig. 
nella sua qualità di addetto ricezione atti
t.q. che nella temporanea assenza del
destinatario, riceve in nome e per conto della
consegna

Notificato ai sensi dell'art. 174
D. L. 30/06/2003 n. 196

19 SET 2008

Dott. Marinella Grimaldi
Ufficiale Giudiziario



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Unità di Staff Segretario Generale
U.O. Advocatura

Carrara, il 02/02/2016

fedeli 7537



Al Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata
Ing. Luca Amadei
SEDE

e p.c.

Prot. Urb. n° 139 del 04/02/2016
Assegnata a Fusso Ferric
Il Dirigente U.O. Advocatura

Al Dirigente dell'Avvocatura
Dott. Pietro Leoncini
SEDE

**Oggetto: TAR Toscana: R.G. n° 1638/2008. Rocca Luigi // Comune di Carrara.
Trasmissione decreto di perenzione n° 264/2014.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per ogni provvedimento conseguente, il decreto con cui il TAR Toscana ha dichiarato perento il ricorso in oggetto.

Si trattava dell'impugnazione del provvedimento prot. n° 4342/48893 di diniego e archiviazione dell'istanza di condono n° 311 del 17/12/2004.

La presente per quanto di competenza.

Cordiali saluti

Per l'Avvocatura Comunale
Avv. Marina Vannucci

All. ut sopra

N. 00264/2014 REG.PROV.PRES.
N. 01638/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2008, proposto da:
Luigi Rocca, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Lenzetti, con
domicilio eletto presso - Studio Associato Gracili in Firenze, via dei
Servi 38;

contro

Comune di Carrara in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dagli avv. Sonia Fantoni, Marina Vannucci, con domicilio
eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli
N. 2;

per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Urbanistico -
SUAP del 30.05.2008, prot. n. 4342/48893, notificato il 06.06.2008,
con il quale è stato disposto il diniego e la conseguente archiviazione

3

dell'istanza di condono edilizio "n. 311CONDONO" del 17.12.2004;
- per quanto occorrer possa: del verbale (non notificato, né comunicato) del 17.01.2007 dalla U.O. Controllo del Territorio; dei pareri (non notificati, né comunicati) espressi dal Nucleo di Valutazione nella seduta n. 2 del 19.01.2007 e nella seduta n. 16 del 23.05.2008; della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza datata 19.02.2007, prot. n. 4342;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo, ancorchè non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 ottobre 2008;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 c.p.a. e dal suo difensore.

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Ai sensi dell'art. 85 co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni

2
3

dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre
opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti..

Così deciso in Firenze il giorno

Il Presidente
Maurizio Nicolosi

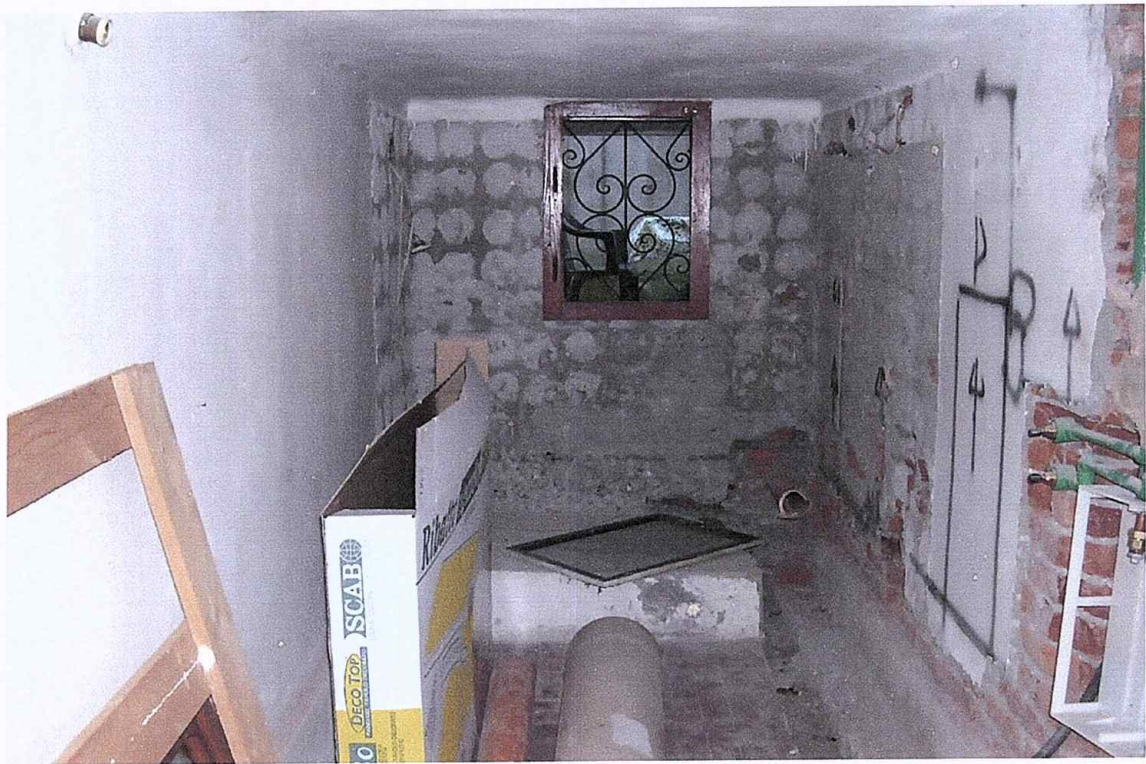
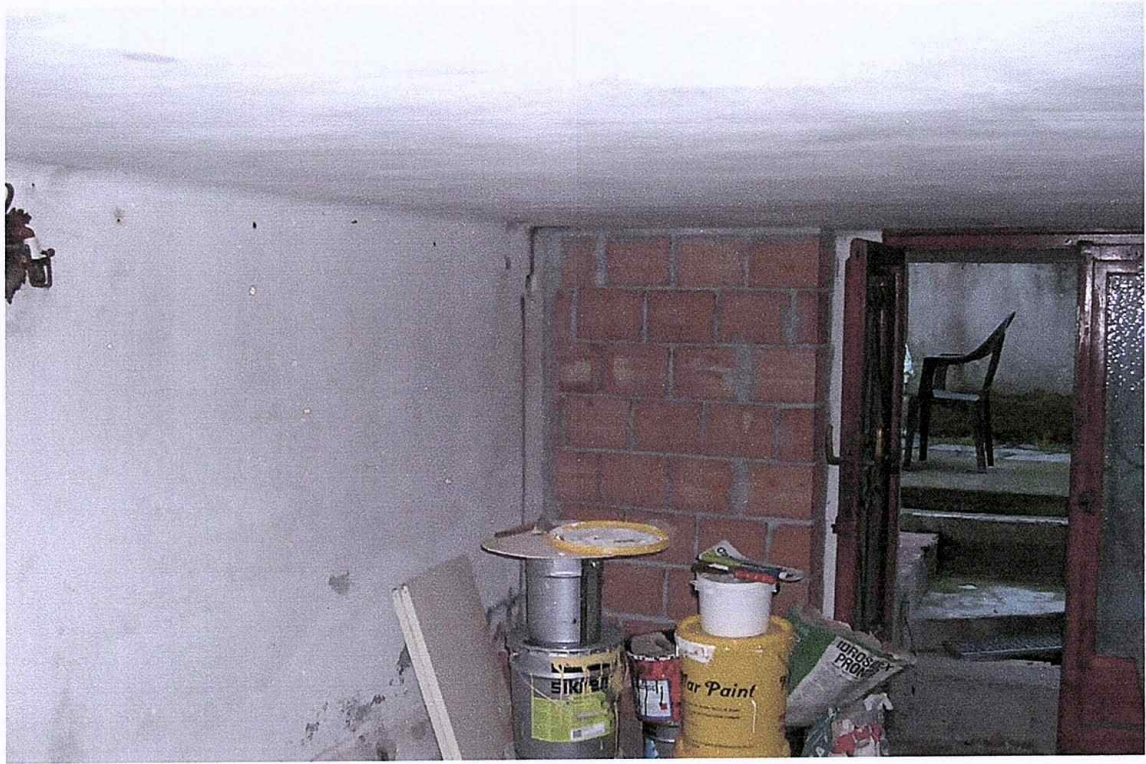
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

IL SEGRETARIO

MINE DI CARRARA
11 DIC. 2004
✱

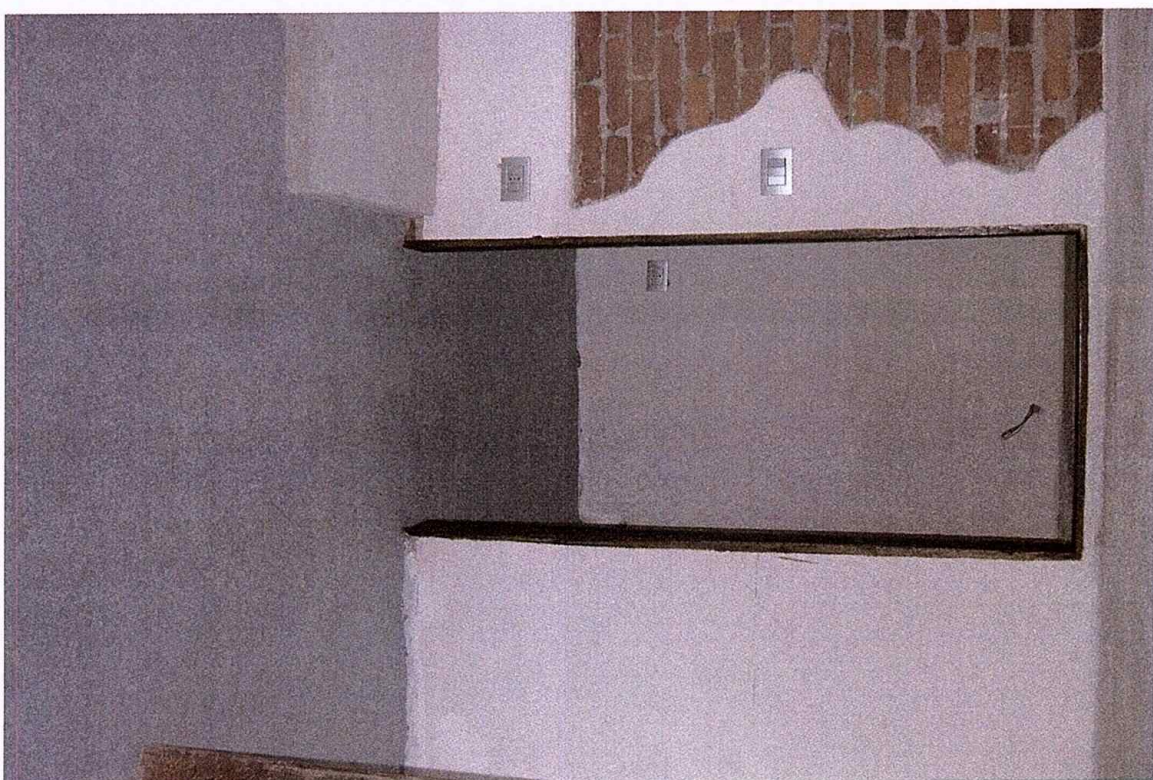




15.1.2007



15.1.2007



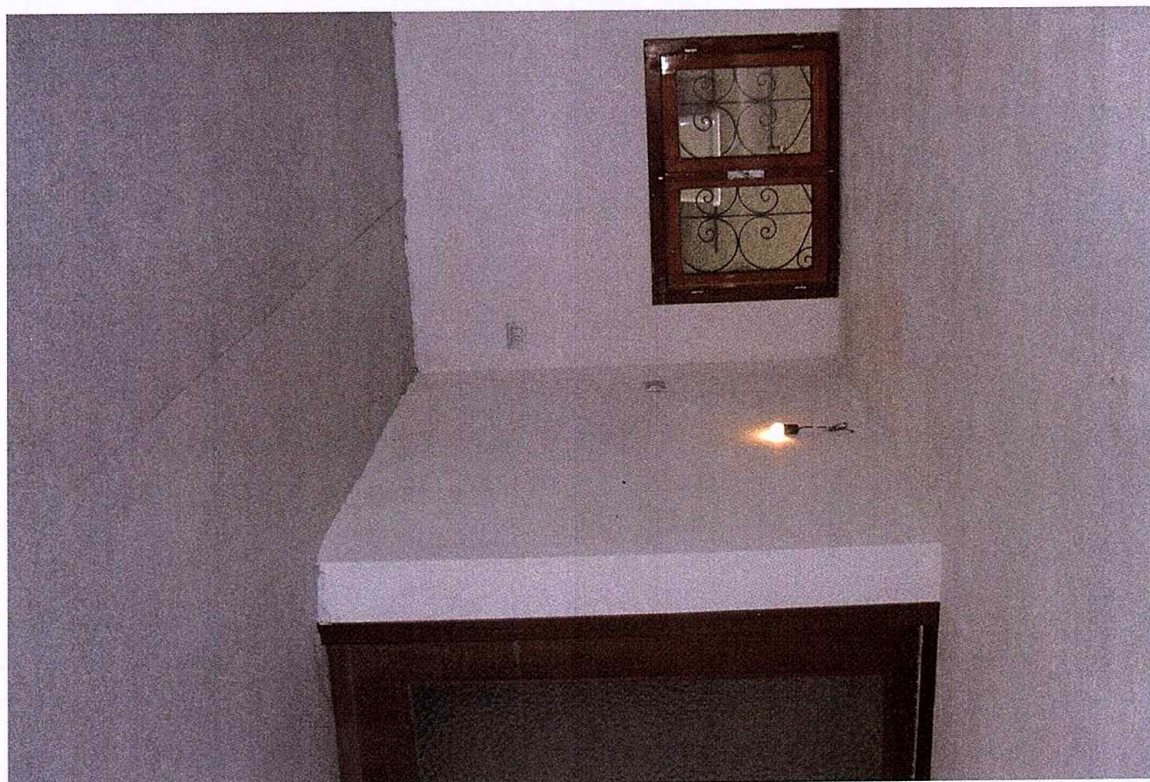
15.1.2007



15.1.2007

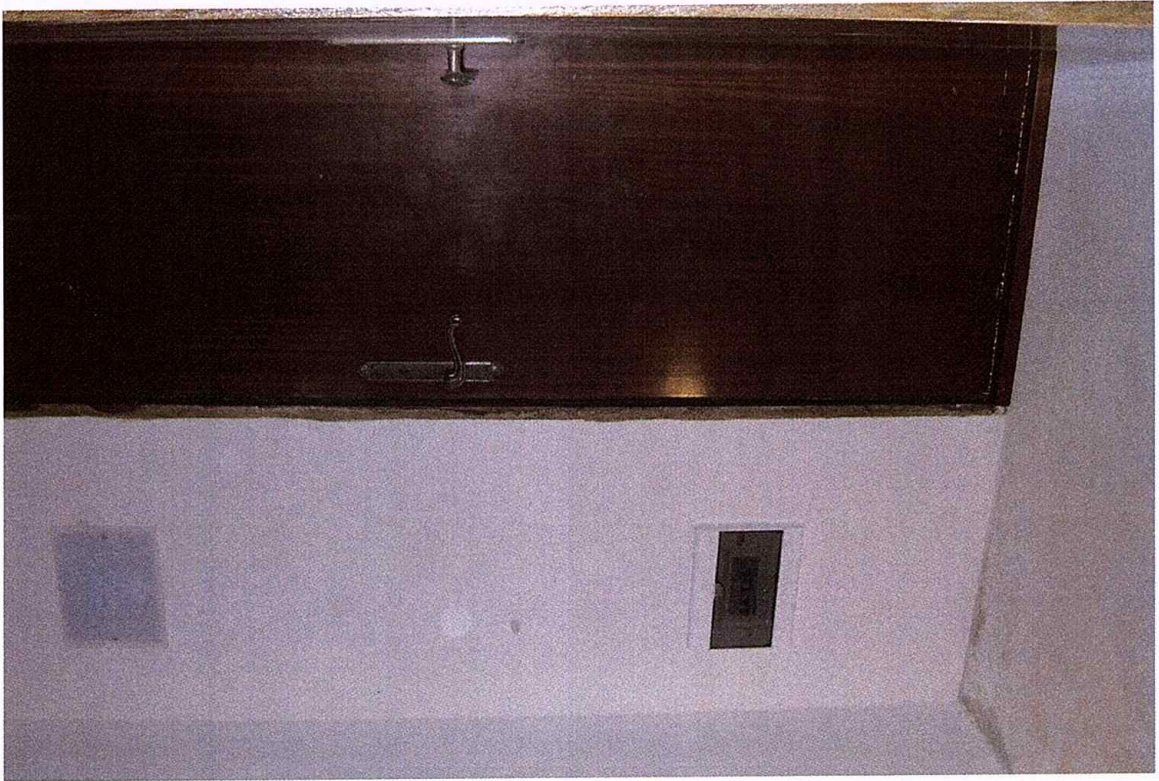


15.1.2007



15.1.2007





15.1.2007

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0663 EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 06405) - S.L. [3] Ed. 07/05



A. R.

postaprioritaria⁵

CORONE DI CARPARA

Settore Urbanistico

Da restituire a

R.F. Rocca 34600 P.A. 44/NA/08 lun

5033 CARPARA MS

Aviso di ricevimento

Raccomandata

Pacco



Assicurata

Euro _____

[illegible]

10

Numero

Data di spedizione: 0-0-11 0000

3610.2008

Dall'ufficio postale di

Destinatario

Rock A 2018

Via

March 1, 1961

C.A.P. 54

9

Località

YALMA

2

12/07/2017

2

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'Incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

□

• Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01;
• Invii multipli a un unico destinatario

- Inviati multipli a un unico
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

Modello 23 I/O - MOD. 01303 (EX W8401E) - SL [3] Ed.07/05

A. R.



COMUNE DI CARLINA

SETTORE URBANISTICA

Da restituire a

Via. PNEAVISIO BIMEGO COND 104 N° 34 NICOLI

5 4 0 3 3

CARLINA

Aviso di ricevimento

☐

Pacco

Euro

[illegible]

Data di spedizione **21 FEB. 2007**

Dall'ufficio postale di

Destinatario

Rocca Luigi

Via MAGGIANI 116

C.A.P. 510036, Località _____

MAIWA DI OMAHA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

- Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

- **Sottoscrizione rifiutata**

- Sottoscrizione rifiutata